

## XXIX.

## TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1888

## Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

**Sommario.** — *Seguito della discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità — Proposta di aggiunta all'art. 14, del senatore Miraglia, ritirata dopo osservazioni del senatore Vitelleschi, relatore, e del ministro, e dei senatori Rossi A., Cambray-Digny, Majorana e Cavallini — Approvazione degli articoli 15 al 25 inclusivamente e soppressione dell'art. 16 dopo discussione a cui prendono parte i senatori Vitelleschi, relatore, Calenda, Alfieri, Cambray-Digny, Rossi A., Massarani, Barracco G., Ferraris, Costa, Cavallini e il ministro della istruzione pubblica.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 55 pom.

È presente il ministro della pubblica istruzione.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
« Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità » (N. 13).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità ».

La discussione era ieri rimasta all'art. 13 del progetto ministeriale che è il 15 del progetto dell'Ufficio centrale.

Se ne dà nuovamente lettura.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Art. 15.

Il diritto di prelazione di cui al precedente articolo dovrà essere esercitato nel termine di due mesi dalla dimanda di licenza indistintamente per ogni oggetto contemplato nella presente legge. Per gli oggetti catalogati, quando occorra l'approvazione del Parlamento, il termine di due mesi potrà essere prolungato di altri sei mesi con decreto ministeriale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo 15.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Mi sembra che l'art. 14 non sia ancora stato votato.

Voci. È stato votato.

PRESIDENTE. L'art. 14 è già stato approvato e la sua approvazione figura nel verbale.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Nell'idea che

l'art. 14 non fosse stato approvato, l'Ufficio aveva compilato una nuova redazione dell'articolo stesso collo scopo di ridurre il termine nel quale lo Stato potrà esercitare il diritto di prelazione e di ridurre il termine per ottenere la licenza per l'esportazione degli oggetti non catalogati. La riduzione di tempo che si proponeva era di quindici giorni invece dei due mesi.

Ma dal momento che l'art. 14 è già stato votato, bisogna che io domandi all'onorevole signor presidente di accordarmi qualche minuto di tempo perchè io possa spiegare questo concetto nell'art. 15 ora in discussione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Benchè votato l'art. 14, mi sia permesso di proporre l'aggiunta del seguente comma:

« Quando si eserciti il diritto di prelazione ed il prezzo o valore non sia concordato, verrà determinato da due periti nominati uno per parte, e, nel loro disaccordo, da un terzo perito nominato dal presidente del tribunale civile e correzionale del luogo dove esistono gli oggetti che si vogliono esportare ».

Mi pare necessaria quest'aggiunta onde poter bene definire le norme necessarie per divenire alla giusta estimazione del prezzo dell'oggetto che si vuole esportare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Nel progetto come è pervenuto al Senato, non si parlava che di « prezzo denunziato ».

Evidentemente il concetto del redattore di tale frase fu che, come il venditore avrebbe da un lato l'interesse d'aumentare il prezzo degli oggetti nel caso che il Governo li volesse comprare, e si esporrebbe dall'altro al rischio di pagare una tassa più forte, questo conflitto di interessi porterebbe per risultato una denuncia equa.

Il legislatore rinunciava quindi all'ipotesi di una contestazione, perchè il prezzo essendo denunziato non può darvisi luogo.

All'Ufficio centrale è parso che questo calcolo potesse essere solo in alcuni casi giusto, e non sempre, perchè, per lo più, chi va a presentare un oggetto al Governo, sa se sarà

comprato o no, e fa quindi i suoi calcoli secondo queste probabilità. Se sa di certo che il Governo lo comprerà, denuncierà un prezzo alto e ne denuncierà uno basso nel caso opposto.

Per queste considerazioni si aggiunse una parola, la quale esprimesse semplicemente l'obbligo di una giustificazione della denuncia fatta secondo le norme del buon senso, e non si prevede la supposizione di una discrepanza, sapendosi che in tal caso la contestazione non potrebbe essere che materia dei tribunali.

È tutto un altro sistema che quello degli arbitrati. È un sistema più rispettoso della proprietà privata.

Oltredichè, fino a qual punto un giudizio, che non è un vero giudizio di tribunali, suole soddisfare le parti?

È fin troppo noto che gli arbitrati finiscono quasi tutti avanti ai tribunali, perchè l'arbitrato quando la materia è importante, non solo non soddisfa la parte che si crede lesa, ma nessuna delle due.

Dunque era parso che una misura di questo genere sarebbe stata ad un tempo troppo e troppo poco.

Troppo, nel senso che già enunciava *a priori*, che ci dovesse essere contestazione e che s'intendesse regolarla.

Troppo poco, nel senso che l'arbitrato raramente soddisfa.

Però questa è materia che interessa molto più il Governo che l'Ufficio centrale.

Se, pertanto, il ministro accettasse il sistema degli arbitrati, l'Ufficio centrale si riserva di studiare la questione.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Pregherei di dare lettura dell'aggiunta proposta.

PRESIDENTE. Ecco l'aggiunta proposta all'art. 14 dal senatore Miraglia:

« Quando si eserciti il diritto di prelazione ed il prezzo o valore non sia concordato, verrà determinato da due periti nominati uno per parte, e, nel loro disaccordo, da un terzo perito nominato dal presidente del tribunale civile e correzionale del luogo ove esistono gli oggetti che si vogliono esportare ».

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta all'onor. signor ministro della pubblica istruzione.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Chieggo scusa al senatore Miraglia se non mi rendo ragione dell'aggiunta proposta. Essa suppone il caso di una contestazione sul valore. L'articolo votato ha messo per base alla prelazione il valore denunziato...

Voci... e giustificato.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Ora, a mio modo di vedere, non c'è questione.

Può dire il Governo: « Ma voi mi denunziate un valore eccessivo »; l'altro risponde: « Io ho il compratore », e basta.

La questione non può venire adunque se non quando si tratti di esportare.

Dunque io non posso, non ho argomenti da mettere in dubbio le affermazioni del compratore e venditore, specie del venditore.

Io non credo perciò, stando all'articolo, di poter accettare l'aggiunta, perchè l'articolo non suppone la contestazione. Si potrà dire quello che avviene. È un fatto recente passato nel Ministero, ed è qui presente chi può attestarlo. Un proprietario disse: Il forestiero dà 12 mila lire; ma io, per lo Stato, lo cederò a 10 mila.

Qui non v'è nessuna contestazione sul prezzo; tanto è che il Ministero, considerato che poteva dare le 10 mila lire, potè acquistare allo Stato la cosa in vendita.

Dunque, se si crede necessaria l'aggiunta da uomo di tanta autorità qual è l'onor. senatore Miraglia, bisognerà collocarla in luogo appropriato dove si accenni a divergenze intorno al prezzo; ma non già a questo articolo, il quale non ha per base se non il valore denunziato, e determina che la prelazione si eserciti sul valore denunziato...

Senatore MIRAGLIA... e giustificato.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*... Va bene. Ma dunque, come può nascere il contrasto, e dirsi: Voi giustificate male? Io non comprendo.

Il non comprendere può nascere appunto dalla mia incompetenza legislativa; ma non saprei il perchè con l'aggiunta si dovesse creare una procedura diversa; perchè quando il valore è dubbio, il Governo ordina un'altra ispezione.

Lascio in disparte la prima, che è quella della finanza; ma per l'ispezione dell'opera d'arte si

manderà gente a vedere se veramente è che essa si sia venduta o per quel prezzo eccessivo, o per quel prezzo minimo, secondo i casi.

A me pare proprio che l'esperienza insegni che quando compratore e venditore sono d'accordo nel dire apertamente ciò che si dà e si piglia, diviene affare di polizia, difficilissimo, il verificar se sotto sotto sia inganno o frode.

Adunque io starei fermo a questo articolo quale fu votato; perchè mettendo esso per condizione alla prelazione il prezzo dichiarato, risponde bastevolmente a ciò che conviene.

Tuttavia mi rimetto all'Ufficio centrale, non volendo io essere più realista del re.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale si associa alle dichiarazioni del signor ministro e non crede di dover modificare la sua dizione, nella quale si comprendono due questioni: una di massima, di modo l'altra.

Il Governo, trattandosi di espropriazioni di proprietà private, delle quali si è tanto discusso, preferisce trattare sul prezzo denunziato dallo stesso proprietario, anzichè sopra i risultati di una stima.

Le stime di questa specie sono difficilissime, perchè non possono corrispondere al prezzo di affezione che il venditore può richiedere.

Io trovo molto onesto che il Governo dica che accetta il prezzo denunziato. Questo, riguardo alla questione di massima.

Quanto alla questione di modo, ricordo che l'articolo è stato fondato sulle due qualifiche di prezzo *denunziato* e *giustificato*.

Su che cosa potrà cadere la contestazione? Potrà cadere sul dimostrare che questo prezzo sia stato veramente offerto, e questa è una discussione di fatto.

Che cosa ci possono vedere i giudici? Diceva benissimo l'onor. ministro. È questione d'indagine e di cura che il ministro s'imporrà direttamente per sapere se il prezzo offerto per la compra sia una verità.

Il giorno che potrà contestarlo dirà: quello che mi avete denunziato non è vero. Questa è la sola questione che può impegnarsi fra i due. Poichè si partirà dal prezzo denunziato, non potrà mai trattarsi di questione di competenza, di periti; ma unicamente della verità o non ve-

rità della denuncia, quindi di indagine, non di giudizio.

Se il ministro si convincerà che la denuncia è falsa, egli potrà rifiutare la licenza basandosi sopra la falsa denuncia.

Assolutamente non si vede qui quale luogo possa esservi per arbitri e per i periti. Conseguentemente l'Ufficio centrale rimane fermo nella sua dizione e pregherebbe l'onorevole Miraglia per questa volta, dopo tanti trionfi da lui ottenuti, di non voler domandare di più.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Io forse non mi sono bene spiegato, altrimenti non avrei a dubitare che l'onor. ministro dell'istruzione pubblica sarebbe venuto nella mia opinione.

Colui che vuole esportare all'estero un oggetto d'arte è nell'obbligo di avvertirne il ministro, il quale ha la scelta, o di rifiutare l'esportazione, mediante l'acquisto, o pure di permetterla. Volendo il Governo vietare l'esportazione, deve indubbiamente esercitare il diritto di prelazione, pagando il prezzo. Quale sarà questo prezzo? È quello denunciato, dice il progetto ministeriale; ma non occorrono molte ragioni per ben intendere che il prezzo denunciato dall'interessato non corrisponde al vero valore dell'oggetto d'arte, e quindi la stima sembra inevitabile.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Rossi A'essandro.

Senatore ROSSI A. Poichè i pareri sono diversi sul modo di determinare il prezzo dei valori in caso di prelazione o di espropriazione, mi permetta l'Ufficio centrale che io gli faccia una domanda. Il prezzo che deve essere determinato verrà diminuito del valore della tassa? Il prezzo offerto dall'estero si diminuisce del 20 per cento per questo che se ne fa l'esportazione.

Ora quando il Governo piglia per sè l'oggetto esportando, io domando se l'Ufficio centrale crede che la tassa del 20 per cento vada a difalco del prezzo della perizia interna, oppure si deva non considerarla. È una spiegazione che credo giovi per intendere meglio lo articolo di cui si tratta.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. A me pare chiaro che la tassa si paga quando l'oggetto si esporta. Così l'effetto della tassa è di costringere il venditore a denunciare il vero prezzo che ha trovato.

Infatti se egli denuncia una somma esagerata e superiore al vero e se il Governo non profitta della prelazione, la tassa del 20 per cento sul valore dichiarato raggiungerà una proporzione maggiore sul valore vero, e tanto maggiore quanto più esagerata sarà la cifra denunciata.

Da un'altra parte non sarà da temere una denuncia inferiore al vero, perchè il Governo probabilmente profitterebbe del suo diritto, ed il proprietario perderebbe il maggior prezzo ottenuto.

La tassa è dunque la garanzia della verità della denuncia.

Io veramente non aveva chiesto la parola su questo punto, bensì sopra l'emendamento proposto dall'onor. senatore Miraglia.

L'onor. senatore Miraglia si preoccupa di stabilire il giusto prezzo; in questo concetto si intende benissimo il sistema dei due periti e del terzo perito nominato dal tribunale. Però non si tratta qui di giusto prezzo, ma di prezzo vero qualunque sia.

Se io, proprietario di un quadro di Raffaello, ho trovato da venderlo all'estero per una somma che sia pure il doppio di quello che lo valuterrebbe un perito o un tribunale di periti, io domando se è giusto impedirmi di fare il mio interesse, perchè lo Stato vuole pagare soltanto il giusto prezzo che sarà la metà di quello che io aveva trovato.

Qui, o signori, bisogna ricordarsi che noi dobbiamo tutelare sì l'interesse artistico nazionale, ma anche rispettare l'interesse dei privati. Il privato dunque ha trovato un prezzo, sia pure esagerato, ma quando giustifica che l'offerta è vera e che il prezzo gli viene pagato, e paga il suo 20 per cento su tale prezzo non deve essere obbligato ad accettare una offerta minore. Se il Governo vuole l'oggetto, paghi il prezzo che il privato già aveva trovato. Ecco la vera giustizia. Qui non si tratta dunque di ottenere una stima a prezzo giusto; si tratta solamente di vedere se questo venditore abbia veramente trovato quel prezzo, o se non ha denunciato un prezzo superiore al vero.

Ora quando l'articolo dice che questo prezzo

deve essere denunciato e giustificato, sarà questione poi di regolamento lo stabilire i modi e le forme per cui si arrivi a cotesta giustificazione, e si abbia la prova che il prezzo denunciato è stato veramente offerto e che questa denuncia è vera; ma aggiungere un comma a quest'articolo per ridurre il prezzo trovato al giusto prezzo non mi pare possa raggiungere lo scopo che la legge si prefigge. La garanzia perchè la denuncia non sia esagerata l'abbiamo nella tassa; quanto al resto bisogna aver pazienza e passarvi sopra. Ecco la ragione per cui io non credo accettabile il sistema dei periti proposto dall'onor. senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Quest'aggiunta, l'ho già detto, non è improvvisata in questo momento, ma è la riproduzione del progetto presentato nel 1882 dal ministro Correnti e discusso allora dall'Ufficio centrale. Non veggio la ragione ora per la quale debbasi rivenire da quanto fu allora esaminato con la massima ponderazione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. L'osservazione dell'onor. Digny rientra nell'ordine delle mie idee che io esporrò, assai brevemente, al Senato, nella speranza di integrare il concetto dello stesso onor. Digny.

Di che tratta l'articolo di legge in discussione? Di trovare il modo per far sì che l'Amministrazione sia sicura che il prezzo che essa paga, quando esercita la preferenza rispetto ad un compratore che vuol esportare l'oggetto artistico, sia il vero, e per conseguenza il giusto. La legge non accorda il diritto di rescindere il contratto per lesione a causa dell'alto prezzo pagato dal compratore. Questi può pagare dieci volte il valore corrente o medio di una cosa, pur avendo la coscienza di aver pagato caro. E se quel prezzo è vero, l'Amministrazione non può preferirsi assumendo di voler pagare la cosa per la sola decima parte.

Quando il valore di una cosa è vero? Quando è convenuto senza errore e senza violenza. Dunque il solo punto su cui l'Amministrazione deve essere sicura, è se il prezzo sia veramente convenuto.

La perizia non darà mai la prova dell'am-

montare del prezzo vero, darà il prezzo medio. I periti sono obbligati a trovare - tra il *massimo* prezzo che si potrebbe pagare da un eccentrico; il *caro* che si potrebbe pagare da un facoltoso, il *giusto* che si pagherebbe da un uomo dell'arte che abbia mezzi, lo *scarso* che si pagherebbe dallo speculatore che compri per rivendere, ed il *minimo* che si pagherebbe da uno strozzino - il *medio* prezzo che, per ciò stesso, sarebbe il valore *estimativo* che, in economia ed in diritto, non è che un prezzo *congetturale*, comechè debba essere l'espressione approssimativa del prezzo corrente.

E siccome, non essendovi consenso cosciente e libero delle parti, il giudizio del *terzo* deve prendere il posto del giudizio concordato fra le parti, o meglio del loro consenso, togliendo e dando, facendo una specie di transazione; così non si avrà mai nel giudizio del terzo, perito o giudice, il valore concordato, ma quello meramente legale, che potrà restare a grandissima distanza del valore che dal consenso libero delle parti sarebbe stato concordato.

Ora, se l'Amministrazione offre il prezzo medio determinato dal perito, chi potrà costringere il venditore di accontentarsene? Il venditore non vuol vendere che con profitto, vuol pagato l'affetto che porta alla cosa; nemmeno vuol giovare del diritto di esporre all'asta il suo oggetto, chè, altrimenti, non avrebbe prescelto la vendita all'estero e il pagamento della tassa; preferisce andare a cercare il compratore, o attendere una ricerca straordinaria dell'oggetto che vuole alienare; preferisce, quando non raggiunge l'atteso vantaggio, quando non gli si paghi l'affetto che ha per la sua cosa, di non venderla affatto: la negherebbe perciò all'Amministrazione, qualora questa gli offrisse il prezzo medio determinabile da arbitri.

Come potrebbe l'Amministrazione costringerlo a vendere al prezzo medio, anzi al prezzo arbitrato da un terzo, del tutto congetturale? La legge allora si dovrebbe integrare dicendo: *Manifestata la volontà di vendere all'estero, lo Stato ha il diritto non solo di comperare, ma di comperare a tutt'altro prezzo del convenuto, del possibilmente convenuto*. E a qual prezzo sarebbe esercitato questo diritto di espropriazione?

La legge non risponderebbe affatto, nemmeno accettando le parole dell'aggiunta proposta dal

mio onorevolissimo amico, il senatore Miraglia. Si dovrebbe dire molto di più e di diverso per porre giuridicamente in atto il pensiero del senatore Miraglia: ma si entrerebbe allora nel sistema della manomissione aperta del diritto di proprietà privata, e ciò anche per le ragioni esposte dall'onorevole senatore Digny; imperocchè, siccome c'è l'interesse a non esagerare il prezzo (perchè quanto la denuncia del prezzo è più elevata, tanto meno è probabile la preferenza dello Stato, e tanto più è fruttuosa la tassa), così non è presumibile che dal possessore si cerchino dei compari che lo mettano a repentaglio di pagare, sotto forma di tassa, più di quello che nella generalità dei casi andrebbe ad incassare pel minor valore realmente conseguibile dell'oggetto.

Credo quindi sia bene che rimanga la proposta dell'Ufficio centrale, accettata dall'onorevole ministro.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Io credo invece che sarebbe meglio accettare l'emendamento proposto dal senatore Miraglia, perchè, come già egli osservava, abbiamo un precedente nel progetto che aveva formato soggetto degli studi dell'Ufficio centrale d'allora, che l'aveva accolto, e certo per buone considerazioni, ed anche perchè l'ammissione degli arbitri giova al Governo ed allo Stato, anzichè nuocere.

Si crede che a garantire l'interesse dello Stato basti il pagamento della tassa del 20 per cento del valore dell'oggetto prezioso da esportarsi, perchè il compratore ha interesse ad offrire il minor prezzo onde non esporsi al peso di corrispondere una tassa più forte.

Ma la frode ha i cento occhi d'Argo, e farà tutto il possibile a mostrarvi che reale è veramente l'offerta in lire, soldi e centesimi. Poniamo il caso che l'oggetto a vendersi non abbia che il valore di lire 100 mila e che il compratore ne esibisca invece 200 mila la tassa a pagarsi sarà di lire 40 mila; ma esso può convenire col venditore di dividersi per metà ciascuno la differenza di lire 60 mila, ed in ogni modo ad obbligare il Governo a sborsare lire 200 mila se vuole esperire il diritto di prelazione.

Le frodi pur troppo sono all'ordine del giorno,

ed al Governo riuscirà assai difficile comprovare che il prezzo offerto non è il prezzo realmente convenuto fra le due parti.

Ai pericoli, agli inconvenienti che vi ho segnalati, si va incontro colla proposta del senatore Miraglia.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Io spero in poche parole, ad economia di tempo, di persuadere e l'onor. senatore Miraglia e l'onorevole senatore Cavallini dell'impossibilità di adottare questo sistema.

Ha detto benissimo l'onor. senatore Miraglia che nell'altro progetto era disposto a questo modo.

Ma perchè questo? Perchè in quel progetto era stabilito tutto un altro sistema, il sistema cioè che il Governo faceva una specie di espropriazione. Quando il proprietario voleva vendere all'estero, il Governo interveniva e diceva: Compro io; ma non compro già al prezzo che potevate avere all'estero, compro ad un prezzo di stima come si compra per una espropriazione di pubblica utilità. Vale a dire che in questo caso il Governo imponeva l'espropriazione, ed allora stava bene il giudizio dell'arbitro per stabilire il prezzo dell'oggetto.

Nel secondo progetto il Parlamento, facendo un passo di più nel senso del rispetto della proprietà privata, non ha voluto adottare il sistema delle espropriazioni, ma ha detto: Io vi pagherò il prezzo che vi è stato offerto; e fu così che noi abbiamo votato.

Abbiamo votato, cioè, che la prelazione del Governo si deve esercitare sopra il prezzo denunziato e giustificato; giustificato nel senso che sia dimostrato che questo prezzo sia stato effettivamente offerto.

Questo è il sistema stabilito mediante l'articolo che fu già votato e sul quale non si può più tornare. Or dunque, come si farebbe a farvi un'aggiunta la quale in poche parole direbbe, che di tutto quello che nell'articolo è detto non se ne deve fare nulla?

Nulla, perchè non sarebbe più il prezzo denunziato che formerebbe la base della contrattazione, ma un prezzo fatto dai periti.

Il medesimo articolo conterrebbe due sistemi. Dato il sistema dell'odierno progetto, a che pro

si farebbero intervenire i periti? Di che cosa potrebbero essi giudicare? L'accertare se sia vera la offerta del prezzo denunziato dal proprietario non può formar materia di alcuna specie di giudizio peritale. Sarà il Ministero che, in quella forma che crederà migliore e più efficace, dovrà attendere a questa verifica le cui norme avranno da essere fissate nei regolamenti.

Se si mettesse la proposta dell'onor. senatore Miraglia alla fine di quest'articolo, ripeto che l'articolo conterrebbe due sistemi l'uno opposto all'altro, senza che vi fosse modo di sapere quale dei due dovrebbe essere preferito. Laonde credo impossibile che essa venga accettata.

L'onor. senatore Miraglia forse preferisce il sistema che era determinato nel precedente progetto. E se egli avesse detto e sostenuto questo nella seduta di ieri, si sarebbe ancora potuto vedere se fosse il caso di sostituire l'uno all'altro. Ma ormai che un sistema è stato adottato non si potrebbe in nessuna guisa infirmarlo con un sistema diverso.

L'onor. Miraglia favorirà di dichiarare se egli mantenga o no il suo emendamento.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Se non erro, il concetto dell'espropriazione in quel sistema era quello della contrattazione; non essendovi espropriazione quando il Governo esercita il diritto di prelazione.

PRESIDENTE. Mantiene il suo emendamento?

Senatore MIRAGLIA. Lo ritiro, dal momento che sono rimasto solo, e perchè non voglio essere d'impaccio a che si proceda oltre nella discussione di questo progetto di legge.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Avendo l'onor. Miraglia ritirato il suo emendamento, mi permetta di fare una sola considerazione; e questa è che nell'articolo di cui si è avuta lettura, non si stabilisce altro modo di acquistare; non si dice di prendere per criterio la prelazione. Ora io credo che si possa bensì surrogare la stima alla prelazione, tenuto conto del prezzo offerto; ma non congiungere le due cose. Difatti l'articolo a cui ho accennato, non parla di prelazione del Governo sopra

il prezzo dichiarato, e quindi son due sistemi assolutamente diversi.

Inoltre, le osservazioni dell'onor. Cambray-Digny alla domanda del senatore Rossi, sul detrarre la tassa allorchè compra il Governo, sono ragionevoli. Il montare della tassa, nel caso accennato, deve andare in diminuzione del prezzo, perchè il venditore la pagherebbe egualmente vendendo all'estero la cosa sua.

PRESIDENTE. Essendo stata abbandonata l'aggiunta proposta dall'onor. Miraglia all'art. 14, già votato, si passa all'art. 15; in ordine al quale l'Ufficio centrale propone una nuova redazione.

Prego il relatore a darne lettura.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Essendo state fatte ieri delle osservazioni sopra i vincoli che quest'art. 15, cioè l'art. 14 completato dall'art. 15, potevano portare ai privati, l'Ufficio centrale si è studiato di rendere questi vincoli e queste noie le minori possibili.

Il fatto è che il regime della licenza per l'esportazione esiste quasi in tutta Italia. Soltanto una o due regioni ne sono esenti, ma tutto il resto d'Italia è sottomesso a questo regime che funziona costantemente senza lamentanze di sorta. Se non che, questo progetto portava un prolungamento di tempo che avrebbe evidentemente potuto dar luogo a reclami, che furono indicati da alcuni dei nostri colleghi e particolarmente dal collega Alfieri.

Ora l'Ufficio centrale ha studiato il modo di rendere questo vincolo il meno incomodo possibile, ed è venuto alle conclusioni che io adesso leggerò nell'art. 15, le quali, in sostanza, sono: che il tempo utile per l'esercizio del diritto di prelazione sarà di due mesi per oggetti di grande importanza, quelli dei cataloghi, perchè non è possibile di entrare in questioni di prelazione sopra oggetti di gran valore in meno di due mesi; e che, per il resto, il periodo del tempo utile sarà soltanto quello materialmente necessario, perchè il Governo possa vedere se si tratti di oggetti di notevole importanza, o di nessun valore, o che abbiano soltanto una grande importanza relativa, come può essere il caso ove si tratti di iscrizioni o di oggetti da completare collezioni, che il Governo, piuttosto che lasciarli partire, possa comprare lui; perchè sarebbe davvero molto strano che avendosi, per esempio, una colle-

zione a cui manca qualche cosa, questa si lasciasse andare all'estero per un prezzo infimo piuttosto che acquistarla e trattenerla.

L'articolo pertanto sarebbe così concepito:

« Il diritto di prelazione, di cui al precedente articolo, dovrà essere esercitato nel termine di due mesi dalla dimanda per la licenza dell'esportazione degli oggetti descritti nel catalogo di che all'art. 27, n. 6.

« Questo termine potrà essere prorogato di sei mesi per decreto ministeriale quando occorra l'approvazione del Parlamento. Per tutti gli altri oggetti non descritti nel catalogo, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro quindici giorni dalla domanda per la licenza di espropriazione.

« Scorsi rispettivamente i termini stabiliti dal precedente articolo, la licenza dovrà essere concessa ».

Quest'ultimo comma è stato messo a richiesta di alcuni onorevoli senatori, i quali trovavano che non era abbastanza chiaramente espresso l'obbligo del Governo di concedere la licenza.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando all'Ufficio centrale perchè sopprima la facoltà di prolungare il termine, quando occorra l'approvazione del Parlamento per la spesa...

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Otto mesi, rimane...

Senatore CAMBRAY-DIGNY... Rimane questo?

Senatore VITELLESCHI, *relatore*... Sì, rimane.

Senatore CAMBRAY-DIGNY... Allora va bene.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Mi è parso di sentire nell'articolo modificato dall'Ufficio centrale dovere il Ministero fra quindici giorni, per gli oggetti non catalogati, dare l'approvazione. E se il Ministero non si cura di darla tra i quindici giorni? Io crederei di aggiungere: « e qualora non risponda, s'intende concessa ».

Voci. C'è, c'è; è detto « dovrà essere concessa ».

Senatore CALENDÀ... C'è sì, l'obbligo di darla; ma all'obbligo il Ministero può, anche senza volerlo, venir meno...

Senatore VITELLESCHI, *relatore*... Ci vuole un atto di giustificazione di uscita dallo Stato. Bi-

sogna che l'abbia, perchè altrimenti non si fa luogo all'uscita.

Senatore CALENDÀ... Vuol dire che resterà in facoltà del Governo di non accordare la licenza...

Senatore VITELLESCHI, *relatore*... Ma dopo i quindici giorni la deve dare...

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

Senatore CALENDÀ... Noi abbiamo nella legge comunale e provinciale che, trascorsi taluni termini, non venendo il *visto* dell'autorità prefettizia, le deliberazioni sono esecutive.

Ora non potrebbesi, sull'esempio testè citato, fare che, trascorsi i quindici giorni senza risposta del ministro, gli uffici locali devono rilasciare la licenza di uscita?

PRESIDENTE. Ora la parola spetta all'onorevole senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Mi valgo della facoltà di parlare perchè farà anche più comodo all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale di replicare a due osservazioni in una volta.

Io sono dolente di non potermi accontentare, senza ulteriori schiarimenti, di una modificazione, a mio avviso opportuna, e per la quale l'egregio relatore ha avuto la cortesia di dire che si era tenuto conto anche delle osservazioni presentate da me. Conviene tuttavia anche riflettere che questo art. 15, come il 14, colpisce tutti gli oggetti indicati nell'art. 1, e perciò viene a rendere quasi impossibile una industria, che si può deplorare sia ormai troppo sparsa, ma che pure esiste, ed ha le sue ragioni di esercizio, ed i suoi diritti ad un trattamento di giustizia.

Io domando che cosa sarà del commercio degli antiquari quando si applichino con qualche efficacia le disposizioni degli articoli 14 e 15 a tutti gli oggetti contemplati nell'art. 1.

Mi perdoni il Senato, ma mi sembra proprio opportuno di fare un caso pratico.

Se l'insegna dell'antiquario corrisponde al negozio, questi deve abbondare di oggetti di arte, di antichità o d'interesse storico: quando si presenterà un avventore, l'antiquario dovrà domandargli di che paese è, e che intenzione abbia, di esportare oppur no gli oggetti contrattati? Chiarito su questo punto, se si tratta di uno straniero, prima di vendere dovrà munirsi d'una licenza: fortunato lui se l'ufficio dal quale la deve ottenere non sarà lontano e se le for-

malità per concederla non saranno nè lunghe, nè complicate!

Gli oggetti iscritti al catalogo portato dal n. 7 dell'art. 27, che saranno pochi, sono per lo più nel domicilio dei privati che li posseggono. Ma qui si tratta di quegli altri innumerevoli ed indeterminati che sono accennati nell'art. 1.

Questi sono nei negozi o nelle gallerie dei commercianti.

Eccoci da capo al dilemma, con tanta franchezza posto ieri dall'onor. ministro della pubblica istruzione.

Egli disse: o si vuole impedire anche gli oggetti dei privati e dei commercianti che possano essere compresi nella disposizione dell'articolo 1, di andare all'estero, e allora noi non possiamo escogitare altro che l'articolo che vi proponiamo: o non si vuole, ed allora questa legge diventa inutile.

Fin dalle prime volte che ho preso la parola, ho detto che in fondo questo dilemma l'avevo già capito, ed ho osservato che mi pareva più che audace, temerario il volere andar contro, non al diritto di natura, come, forse essendomi male espresso, m'aveva apposto l'onor. Vitelleschi, ma, dissi, contro la natura delle cose.

Se per altro il Senato si associasse a siffatta opera legislativa non mi rimarrebbe che l'*ultima ratio* dell'urna che ciascuno di noi adopera secondo la propria coscienza.

Intanto sarei molto soddisfatto di avere una risposta appagante al dubbio che io ho sottoposto all'Ufficio centrale, e tale che potesse appagare anche il Senato.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Alla giusta osservazione fatta dal senatore Alfieri io credo che si possa con le norme generali di diritto dare una sufficiente risposta.

Indubitatamente i commercianti di oggetti d'arte antica vendendo nello Stato, non sono essi obbligati a richiedere al compratore se è italiano o straniero, se l'oggetto rimane nel paese o debba uscirne. È il compratore che acquista per esportare quegli che deve informare il venditore, ed intendersela con lui acciò provochi prima la permissione del Governo. Che se omette cotale avvertenza, lo acquisto non sarà per lui irrevocabile; e il giorno in cui

vorrà esportare l'oggetto d'arte, correrà il rischio di vedersi negata la permissione, e privato dell'oggetto, salvo la restituzione del prezzo da parte del Governo, se questi si valga del suo diritto di preferenza.

Quindi a me pare che non sia da fare, per cotale riguardo, alcuna modificazione alla legge; e potrà essere tutto al più materia da regolamento il determinare in cotesta specie di contratti a chi incomba denunziarlo per ottenere licenza di esportarlo.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Avevo domandato la parola per rispondere al senatore Calenda e per dirgli che la licenza nel caso da lui accennato è indispensabile, giacchè un oggetto pel quale non si è domandata la licenza non passerebbe la frontiera.

Bisognerà adunque stabilire il modo con cui potranno essere esportati gli oggetti. Adottare questa forma: *se la risposta non viene s'intenderà libero di uscire*, non servirebbe, perchè poi materialmente l'oggetto non potrebbe uscire.

Devesi dunque stabilire un termine per il rilascio della licenza.

Quello che accennava l'on. Alfieri concerne piuttosto la discussione fatta ieri e la spiegazione che egli domandava l'ha data lo stesso senatore Calenda, che, cioè, il negoziante non è obbligato di sapere se quegli che vuole comperare sia o no forestiero, e se egli intenda di esportare o di non esportare.

Chiunque va in un paese deve uniformarsi alle leggi che ivi esistono, e per conseguenza egli acquista a suo rischio e pericolo.

Del resto, il concetto dei cataloghi è un concetto così limitato, che sulla grande massa di oggetti che stanno presso gli antiquari non ce ne sarà forse mai alcuno catalogato. La licenza è sicura, perchè il ministro potrà esercitare la prelazione qualche volta sopra qualcuno degli oggetti catalogati; ma esercitarla sopra tutte quelle minutaglie che si trovano dagli antiquari sarà quasi impossibile, meno qualche caso rarissimo in cui capitasse un oggetto di collezione. Per gli antiquari la licenza diventa una pratica come lo era anticamente il passaporto che si domandava oggi per ottenerlo do-

mani. Questo è lo stato pratico della legislazione.

Si otterrà più facilmente la licenza per la esportazione che non si otteneva una volta il passaporto.

Se ad antiquari capitano oggetti degni di catalogo essi non li mettono già in bottega. Per il commercio pratico ordinario non sarà dunque questione che di andare ad un ufficio qualunque per farsi rilasciare il biglietto di licenza d'esportazione; cosa che si fa in Roma, in Lombardia, a Napoli, nel Veneto. Credo che non vi sia che il Piemonte dove non si faccia. Del resto la si fa anche adesso dappertutto e nessuno se ne lamenta.

Il progetto recava la facoltà di ritardare a due mesi questa licenza. Ma siccome ci siamo preoccupati che nei Ministeri, a causa della grande quantità degli affari, le lungaggini sono fin troppo frequenti, così abbiamo creduto di far bene riducendo a quindici giorni il tempo di rilasciare la detta licenza, onde evitare danni possibili quando per negligenza le domande fossero dimenticate.

Ripeto che con questa legge non si altera in alcun modo quello che già esiste senza che se ne oda alcuna lagnanza.

All'Ufficio centrale sono pervenute molte rimostranze per la tassa del 20 per cento e per molti altri riguardi, ma per quello che concerne il bisogno della licenza non gliene è pervenuta alcuna, almeno in iscritto.

*COPPINO, ministro della pubblica istruzione.* Domando la parola.

*PRESIDENTE.* Ha facoltà di parlare.

*COPPINO, ministro della pubblica istruzione.* Ho chiesto la parola non per entrare nel merito, ma per sottoporre all'Ufficio centrale una considerazione sull'abbreviazione del termine.

Le ultime parole dell'onor. Vitelleschi furono queste: le lungaggini del Ministero...

Senatore *VITELLESCHI, relatore.* Ho detto: che possono avvenire.

*COPPINO, ministro della pubblica istruzione.* Sta bene. Ora che ad evitare le lungaggini si abbrevii il tempo concesso alla burocrazia per fare l'ufficio suo, mi parrebbe quasi contraddizione...

Senatore *VITELLESCHI, relatore.* Domando la parola.

*COPPINO, ministro della pubblica istruzione.*

Ma non era ciò che io volevo dire. L'emendamento proposto dall'Ufficio centrale esclude gli oggetti non catalogati e quindi restringe affatto il campo che voleva percorrere il senatore Alfieri, il quale mi pare voglia anch'esso escludere simili oggetti. Gli oggetti non catalogati sono in due condizioni, o meglio possono essere in due condizioni: cognitivi e giudicati, o ignoti.

Esce fuori un oggetto d'arte che fu chiuso per molto tempo. Io ricordo infatti di opere d'arte chiuse nei magazzini delle nostre gallerie, che dopo una ispezione ne uscirono e furono collocati alla vista del pubblico, perchè degnissimi di essere veduti.

Dunque quindici giorni possono bastare a questo esame ed a questo giudizio?

E qui prego l'Ufficio centrale a voler considerare un altro stato di cose. Esso medesimo ha rilevato che le opere d'arte hanno importanza assoluta e importanza relativa. L'assoluta è nel pregio proprio dell'oggetto d'arte; la relativa è nel posto che esso può prendere ad integrare una collezione ed una serie.

Ora, ripeto, i quindici giorni possono bastare? Se tale termine si voglia sufficiente per l'ispezione nelle gallerie e nei musei nazionali, a me pare troppo breve per un oggetto d'arte che sia in gallerie e musei privati, e potrebbe fors'anco non andare immune da difetti. Almeno almeno, occorrerebbe un mese per superare le difficoltà che furono esposte.

Queste Commissioni, questi periti non li abbiamo dappertutto e non si possono far sempre viaggiare. E dato il caso che la persona delegata non possa andare e si debba procedere perciò a nuova designazione, si dovrà perdere di necessità non poco tempo.

Queste osservazioni io sottopongo all'Ufficio centrale, parendomi che quindici giorni sieno troppo pochi. Credano, onorevoli signori, che un mese non è di troppo.

Senatore *ALFIERI.* Domando la parola.

*PRESIDENTE.* Ha facoltà di parlare.

Senatore *ALFIERI.* L'onor. relatore mi ha risposto come avevano già fatto ieri e lui e l'onor. collega Barracco, portando la questione nel campo pratico della esecuzione della legge. Ma è precisamente perchè noi stiamo facendo una legge, la cui applicazione ci rimane assolutamente vaga ed incerta, che a me ed a

molti altri onorevoli colleghi corrono alla mente molti dubbi e non lievi timori.

Credo sia proprio questo il caso in cui si può applicare l'antico adagio: *Plurimae leges, deterrima respublica*.

Noi corriamo il pericolo di fare una legge dove non occorrerebbe forse che di abolire quelle esistenti.

Perchè questa materia è pochissimo adatta ad essere sottoposta a leggi.

Quando una disposizione di questa natura è stata promulgata, se nella legge stessa non vi sono termini precisi per la sua applicazione, essa diventa un fomite di arbitri, di dissensi e di liti non solo, ma di disuguaglianze fra cittadini e cittadini.

Tutte le assicurazioni che danno i membri dell'Ufficio centrale, i quali hanno con tanto amore e con tanta competenza studiata questa materia dal punto di vista dell'interesse dell'arte e di ciò che si chiama il patrimonio artistico e storico della nazione, tutte queste dichiarazioni, dico, hanno un grande valore morale, ma non hanno valore legale di sorta. Quindi io non credo che se si vuole assolutamente decretare le disposizioni contenute nell'art. 15, occorra limitarne l'applicazione ad oggetti iscritti in un catalogo.

Altrimenti la legge sarà o vessatrice o vana. Come del resto risultano vane le leggi di questa specie esistenti in molte parti d'Italia, quelle leggi attuali invocate e ricordate dallo onor. senatore Vitelleschi.

Nessuno se ne lagna, perchè nessuno le osserva. E nessuno le osserva, perchè sono in contraddizione coll'opinione espressa dall'onorevole senatore Calenda, e perchè sono impossibili a conciliare queste operazioni coll'esercizio del commercio.

Si vorrebbe forse arrivare ad abolire il commercio delle antichità, degli oggetti artistici e storici?

Vi si provi chi creda: io non mi associerò al tentativo di sopprimere un'industria liberamente esercitata, e nella quale sono impegnati grossi capitali. Non solo ravviso l'opera ingiusta in massima, impossibile nella esecuzione, ma, non appena promulgata, essa susciterebbe infinite contese e svilupperebbe quello spirito di frode che è perniciosissimo per la moralità

pubblica e per l'autorità delle leggi e di chi le deve far osservare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*.  
L'onorevole senatore Alfieri ha pronunciato parole troppo gravi, allorchè chiamava questa legge, ingiusta. Perchè non ha tenuto conto dell'autorità dell'Ufficio centrale che ha ricordato come questa legge si fa...

Senatore ALFIERI. Se ne ho tenuto conto!...

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*.  
Ma allora non dica la legge ingiusta: dica piuttosto che essa non ripara a tutte le ingiustizie. Ma allora ritiri il testo di Tacito col quale ha cominciato il suo discorso e riconosca la bontà di questa legge la quale sopprime le *plurimae leges*, e la *respublica*, in luogo di essere *deterrima*, diventa buona; perchè, dove erano parecchie di queste legislazioni, ne introduce una sola. E allorquando dice che si vuole sopprimere l'industria dei negozianti di antichità (i quali, è buono notarli, sono dappertutto e non si lagnano punto di questa domanda di licenza), se avesse osservato meglio la cosa e tenuto conto dell'emendamento portato dall'Ufficio centrale, avrebbe trovato invece che a questi commercianti si fa un grande vantaggio.

E poichè Ella non voleva lodare codesta industria, perchè poteva forse sospettare di qualche cosa, vedrà che la licenza ai commercianti torna di frequente molto più utile ad essi che non sembri, includendo essa un giudizio sull'opera artistica che essi hanno. E spesso avviene che essi medesimi cercano questo giudizio indiretto per far constatare così il pregio dell'opera d'arte, che spesso spesso passa così ed è venduta per insigne, mentre tale non è.

Ora mi parrebbe singolare che, avendo dinanzi una legge la quale restringe grandissimamente il numero degli oggetti sottoposti a licenza, si venga a dire che questa legge è ingiusta e che sopprime un'industria.

Si assicuri l'onorevole senatore Alfieri che essa non sopprimerà nessuna industria, e abbia fede nelle parole autorevoli del relatore dell'Ufficio centrale, il quale, ricordando le molte petizioni, le molte domande, le molte osservazioni fatte a proposito di questo disegno di legge, ha potuto attestare a questo alto Con-

nesso che proteste contro la prescrizione che ora si domanda non sono mai venute.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se accetta la proposta dell'onorevole signor ministro, di cambiare i quindici giorni in un mese.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale non si oppone a tale proposta, perchè riflette che occorre por mente al caso di oggetti provenienti da scavi. E siccome non si è potuto fare per essi una legge diversa ed essi sono assimilati agli altri oggetti artistici, l'Ufficio centrale riconosce che per gli oggetti che vengono la prima volta sul mercato sarebbe troppo breve lo spazio di quindici giorni.

Del resto, anche il Ministero della pubblica istruzione ha citato un altro caso, di cui pure si deve tener conto, poichè si appoggia sul nostro concetto fondamentale secondo cui i cataloghi non debbono essere inquisitori. E poichè naturalmente molte cose sfuggiranno nella formazione di essi, bisogna prevedere il caso di poterle acquistare nel caso che i proprietari le presentino per la licenza.

Per questo, l'Ufficio centrale, sebbene a malincuore, si arrende a consentire che il termine per l'esercizio della prelazione da lui proposta di quindici giorni, sia invece di un mese.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri che domandino la parola, farò leggere l'art. 15 riformato dall'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura dell'articolo riformato:

#### Art. 15.

Il diritto di prelazione di cui al precedente articolo dovrà essere esercitato nel termine di due mesi dalla domanda per la licenza di esportazione degli oggetti descritti nel catalogo di cui all'art. 27, n. 6 e 7.

Questo termine potrà essere prorogato di sei mesi per decreto ministeriale, quando occorra l'approvazione del Parlamento.

Per gli altri oggetti non descritti nel catalogo e compresi nell'art. 1 della presente legge, il diritto di prelazione dovrà essere eser-

citato entro un mese dalla domanda per la licenza d'esportazione. Scorsi rispettivamente i termini stabiliti dal presente articolo la licenza dovrà essere concessa.

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo così riformato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si passa all'art. 16.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

#### Art. 16.

È fatta sempre facoltà al Governo di sospendere l'esportazione all'estero degli oggetti d'antichità e d'arte che abbiano, o per rarità o per importanza storica o per eccellenza d'arte, un valore eccezionale e un altissimo interesse nazionale.

Quando l'applicazione della disposizione contenuta in questo articolo incontri opposizione per parte degli interessati, ne sarà deferito il giudizio ad una Commissione che sarà composta di sette membri, cioè di quattro commissari, due scelti dal Ministero dell'istruzione pubblica fra le persone notoriamente competenti, due scelti dagli interessati fra i membri delle principali accademie o Commissioni archeologiche e artistiche, di un rappresentante del Governo, di uno della provincia e di uno del comune nel quale si trovano gli oggetti che sono soggetto della contestazione.

La deliberazione di questa Commissione è inappellabile.

Quando occorran spese per le funzioni di questa Commissione, esse saranno sopportate dalla parte soccombente.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Cambray-Digny ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori senatori, io sono perfettamente della opinione espressa ora dall'onor. ministro; che cioè lungi dall'aggravare la condizione dei proprietari e dei negozianti di oggetti di antichità e belle arti, questa legge, nell'insieme, ne migliora assai la condizione, facendo scomparire tante legislazioni diverse, le quali sono tutte più gravi e più vessatorie di questa.

Ma con questo concetto, mentre io desidero

vivamente che questa legge vada a buon porto, non posso nascondere che mi pare che l'articolo 16, che il nostro Ufficio centrale ci ha proposto, stia completamente col concetto e colla tendenza della legge medesima.

Quest'articolo, me lo permettano gli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, mi pare enorme. Voi volete dare al Governo il diritto di sospendere l'esportazione di un oggetto venduto indefinitamente e senza l'obbligo di subentrare nelle ragioni del compratore estero, insomma senza espropriarlo e senza comprarlo.

Si deve paralizzare così nel proprietario la facoltà di vendere per semplice volontà dell'autorità? Ma questo sta in contraddizione con tutto il testo, con tutto l'insieme di questa legge.

Io dichiaro assolutamente che questo articolo non lo credo accettabile, e prego caldamente l'Ufficio centrale a ritirarlo.

Qual è il rimedio che l'Ufficio centrale ci propone?

Che si sottometta il proprietario reclamante ad un giudizio di una Commissione composta di mandatari del Governo, di mandatari della provincia, di mandatari del comune. Gli consente anche di scegliere mandatari propri, in piccola minoranza, ma a condizione che li scelga fra gli artisti e membri delle accademie e che so io, che certamente gli voteranno contro anch'essi. Poi aggiunge, di soprappiù, che le spese di quel giudizio le sopporterà la parte soccombente, ed andate tranquilli che sarà sempre il proprietario.

Io ripeto che quest'articolo suona affatto col resto della legge.

Si crede necessaria in certi casi una sospensiva? Ebbene, che fa l'art. 15, che abbiamo discusso fino ad ora? Sospende per un mese, per due mesi la vendita, non solo; ma, se occorre l'intervento del Parlamento, sospende per otto mesi.

A me pare veramente che basti e ne avanzi, e non ci sia bisogno della sospensiva indefinita che voi autorizzate con quest'articolo. Che se voi credeste di rimediare, di mitigare questa disposizione mettendoci un limite di tempo, non potreste non oltrepassare gli otto mesi che avete già dall'articolo precedente. Sicchè sarà una disposizione inutile e oziosa.

Io adunque desidero che l'Ufficio centrale non ci costringa a votare questo articolo.

Da parte mia non posso che votargli contro senza accettare nessuna modificazione.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Rossi Alessandro ha presentato alla Presidenza un emendamento, del quale do lettura:

« È fatta facoltà al Governo di sospendere l'esportazione all'estero degli oggetti elencati nel catalogo di cui al successivo art. 27 ».

Il senatore Rossi Alessandro ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore ROSSI A. Le dichiarazioni fatte dall'Ufficio centrale prima che si passasse alla votazione dell'art. 27 hanno ridotto di molto il significato che prima a me pareva gravissimo del numero 7.

Col mio emendamento, ossia colla sostituzione del mio art. 16 a quello dell'Ufficio centrale si uscirebbe dagli equivoci e anche da quella proposta così risolutiva che ha fatto il senatore Cambray-Digny.

La nomenclatura degli oggetti all'art. 16 appartiene evidentemente al numero 7 dell'articolo 27, anzichè a quella dell'art. 1. Qui si tratta di oggetti che *per rarità o per importanza storica o per eccellenza d'arte abbiano un valore eccezionale, un altissimo interesse nazionale.*

Ora questi oggetti, come li ha precedentemente qualificati il senatore Calenda, debbono ritenersi catalogati e, quando il Senato...

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore ROSSI A. ... adottasse il mio emendamento, ovvero la sostituzione dell'articolo da me proposto, ne avremmo diversi vantaggi: quello di togliere l'indeterminatezza che ieri l'altro ho già segnalata, e quello di rassicurare i proprietari, poichè così essi saprebbero su quali oggetti rarissimi cadrebbe la sospensione di esportazione. La disposizione così modificata gioverà anche a quel commercio degli antiquari che (mi permetta l'onorevole ministro) non mi posso persuadere che da questa legge abbia vantaggio.

E invero che siano mancate proteste non si può dire, poichè una ne è già stata a noi tutti diramata, che ho qui sul tavolo, e nella quale si lamenta che il commercio delle antichità coll'estero venga a gravarsi del 20 per cento di tassa di esportazione oltre al 13.20 per

cento di tassa per ricchezza mobile e del 2.40 per tassa di registrazione. Onde finirà per essere un commercio assai difficile. Nè io vorrei che andasse distrutto, perchè lo credo utile; avrà, è vero, il suo lato speculativo, ma serve anche a porre in evidenza dei valori nascosti e muovere il traffico dei nostri oggetti d'arte dei quali poi non conviene disprezzare il lato industriale.

L'Ufficio centrale potrà oppormi che per fare il catalogo ci vorrà tempo parecchio e che potrebbe succedere qualche sottrazione nel frattempo.

Non dubiti l'Ufficio centrale e non dubiti il Senato, che se vi è qualche proprietario di questi rarissimi oggetti che intenda di venderli e di porli in salvo dalla presente legge, li porterà in territorio neutro. Eluderà anch'egli, come hanno fatto i negozianti di zucchero, la legge del catenaccio.

Inoltre, a me pare, che una volta accettato il mio articolo, la Commissione voluta dal secondo comma dell'articolo dell'Ufficio centrale che mette i brividi all'onor. Cambray-Digny e li metterebbe anche a me, vada a sparire, bastando che gli oggetti siano elencati nel catalogo e non occorrendo giudizio ulteriore sulla loro importanza storica od artistica.

Quanto alla domanda da me rivolta all'Ufficio centrale ed al ministro per sapere se nella determinazione del prezzo il 20 per cento andava dedotto o meno in caso di prelazione, mi attengo alle dichiarazioni dell'onorevole ministro e lo ringrazio.

Frattanto spero che egli e l'Ufficio centrale vorranno accettare il mio art. 16 sostituito e che lo accetti egualmente l'onor. senatore Cambray-Digny.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. Comprendo che, dato il sistema della legge, la quale s'imperna alla prelazione ed alla tassa, l'indeterminatezza di questo articolo, così com'è concepito, abbia potuto sollevare le ritrosie dell'onor. senatore Cambray-Digny.

Ma pare a me che non sarebbe punto malevevole di togliere siffatta indeterminatezza, e che meglio lo si potrebbe collo stabilire un

termine di tempo, che non col definire una categoria di oggetti; e ne dirò le ragioni.

S'è voluto, con l'articolo di cui discorriamo, provvedere a casi eccezionalissimi. Può accadere che un oggetto, anche d'eccezionale valore, sfugga all'oculatezza di chi ha carico di compilare i cataloghi; può accadere che la coscienza pubblica sia scossa dalla minacciata esportazione di un oggetto, il cui valore non fosse prima caduto sotto gli occhi, o sotto la considerazione, di chi alla compilazione dei cataloghi era preposto.

L'Ufficio centrale pertanto, coll'articolo in discorso, pare a me che abbia inteso dar tempo al manifestarsi di uno di quei moti della volontà generale del paese, che qualche volta, in casi eccezionali, rimediano meglio che non potrebbe la stessa autorità costituita.

Ove ci sia tempo in mezzo, è evidente che al saper minacciata l'esportazione di un oggetto di alto, anzi di altissimo valore artistico o storico, secondo l'articolo dice, il sentimento nazionale si scuoterebbe, e in qualche modo verrebbe provveduto, o per via di associazione, od altrimenti, ad ovviare a ciò che potesse profondamente offendere il decoro del paese.

Il determinare invece soltanto una categoria d'oggetti, rimettendosene ad un catalogo, che può, come tutte le cose umane, essere imperfetto, non parmi che provvegga abbastanza all'uopo.

Però consento che, dati i principii a cui il disegno di legge s'informa, una sospensione indefinita possa parere soverchiamente gravosa al possessore privato. Io quindi invocherei dall'Ufficio centrale che volesse egli medesimo stabilire, nei casi in discorso, un termine più lato di quello contemplato dagli articoli precedenti; un termine che, mentre varrebbe a tranquillare le apprensioni del privato possessore, provvederebbe d'altra parte sufficientemente all'utile pubblico. E in effetto, se entro un congruo lasso di tempo non si manifesti quella corrente contraria della pubblica opinione, che valga a salvare il minacciato cimelio, vorrà dire che, o i termini in cui il paese è ridotto non gli consentono di fornire il contributo necessario, oppure che l'oggetto non ne è reputato degno. Una cosa però sopra tutte importa: che rimanga, cioè, un margine di tempo

bastevole, perchè la volontà del paese si formi e si manifesti.

Io credo che nel più dei casi si eviterebbero al paese sacrifici dolorosissimi, solo che del pericolo esso fosse anticipatamente avvertito. Sospendere, in siffatte contingenze, può valer quanto salvare...

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

Senatore MASSARANI. Io quindi pregherei l'Ufficio centrale di voler conformare a questa proposta l'articolo, onde renderlo a tutti accettabile; se questo fa, io saluterò con riconoscenza il suo felice pensiero di imporre alla esportazione una sosta, la quale in molti casi può tornare d'altissimo beneficio per le arti patrie e per il patrio decoro.

PRESIDENTE. Il senatore Cambray-Digny ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'onorevole senatore Rossi ha proposto di limitare gli effetti di questo articolo agli oggetti catalogati, intendendo così determinare quali fossero gli oggetti d'arte di grande valore di cui l'articolo stesso fa cenno.

Il danno, senza dubbio, in questo caso non colpirebbe più nè l'industria generale degli antiquari, nè i possessori, che sono il più grande numero, degli oggetti di minore importanza.

Quelli sarebbero posti al sicuro con l'emendamento dell'onorevole senatore Rossi. Ma non sarebbe tolto però, o signori, l'effetto dell'articolo stesso sopra un numero di cittadini del Regno d'Italia, che hanno diritto di essere trattati come gli altri, e pei quali non è meno necessario quel rispetto alla proprietà privata che ha trovato tanti difensori in Senato.

Quelli adunque i quali posseggono gli oggetti catalogati, sarebbero esposti a questa sospensione arbitraria e a tutti i danni che or ora io vi diceva. Quindi, a mio avviso, se l'emendamento proposto dall'onorevole Rossi limita il numero delle persone esposte a questo nuovo vincolo della loro proprietà - vincolo insopportabile - non per questo è men vero che la legge continua ad apporre in certe occasioni nelle quali può essere veramente e gravemente dannoso.

Supponete infatti un caso che si è dato già abbastanza per il passato, e che si darà anche più frequentemente per l'avvenire.

Supponete una famiglia che per le divisioni, per la moltiplicazione dei figli, e per le dira-

mazioni avvenute sia caduta in condizioni meno fiorenti, e che possenga un quadro od una statua di gran pregio e valore artistico. Essa trova da vendere questo quadro o questa statua e può così migliorare notevolmente le sue condizioni finanziarie. Viene il Governo e le fa la sospensione indefinita. Intanto il compratore se ne va; il Governo non compra quel quadro o quella statua; ed ecco la rovina di questa famiglia.

Io non vedo perchè ci si debba esporre così volontariamente a far produrre a questa legge simili effetti!

Si dice che saranno pochi quelli esposti a questo vincolo; grazie tante! ma ce ne saranno, e mi pare che questo basti, perchè l'articolo non si accolga.

Ma allora, diceva l'onorevole senatore Massarani, sarebbe bene di porre un limite di tempo. Sta bene; ma del limite di tempo mi pare di averne già parlato la prima volta che ho preso la parola. Il limite di tempo l'abbiamo già col l'art. 15. Ivi è stabilito un termine di otto mesi se si tratta di oggetti importanti per l'acquisto dei quali occorra l'autorizzazione del Parlamento.

Si ha dunque per gli oggetti di grande valore un termine di otto mesi che mi pare sufficiente.

Un limite più lungo, un limite di due, di tre anni equivarrebbe alla sospensione indefinita.

Il compratore non aspetterebbe certamente che il termine scada.

Dunque, a me pare che oltre i tanti vincoli e legami che impone questa legge al proprietario, e che io trovo giustificati, voi ne aggiungete uno che è assolutamente ingiustificato, eccessivo, e, non esito a dirlo, enorme.

Perciò io non accetto nè la limitazione a poche famiglie proposta coll'emendamento dell'onorevole Rossi, nè tampoco la limitazione di tempo che dovrebbe superare sempre gli otto mesi dall'art. 15 stabiliti, che propone l'onorevole Massarani.

A me pare che quanto si è detto negli articoli 14 e 15 garantisca abbastanza quegli interessi artistici che la legge si propone di tutelare, e che con questo articolo si vada veramente al di là del limite del giusto e del vero.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. L'Ufficio cen-

trale ha già esposto nella sua relazione lo stato della questione. Ha detto: Volete voi impedire che certi oggetti escano d'Italia? Dovete usare i mezzi necessari. Non lo volete impedire? Non usateli.

Intendiamoci bene. Vi sono molti pei quali è indifferente che gli oggetti di grandissimo valore artistico o storico stiano in Italia o altrove.

È un'idea anche questa; perchè, quando questi oggetti stanno all'ammirazione del pubblico, poca differenza vi è che essi stiano a Pietroburgo o a Vienna, a Firenze od a Roma. Vuol dire che gli Italiani avranno il piacere, se questi oggetti sono in Italia, di poterli godere e studiare più comodamente.

Vi è però una gran classe di persone in Italia la quale ritiene che si deve fare ogni sforzo perchè certi oggetti segnalatissimi, che sono una gloria nostra nazionale, rimangano in Italia.

Ora, chi vuole il fine deve volere anche i mezzi.

Vi è una scuola che aveva proposto nientedimeno che di decretare l'inalienabilità di tutti gli oggetti di gran valore (io non dico se a ragione o a torto) e nelle legislazioni antiche si riscontrano esempi di oggetti o categorie di oggetti che non erano commerciabili. Nel diritto romano di questi oggetti ve n'erano molti.

Se l'affetto del paese per questi oggetti è così intenso, come questa scuola lo pretende, era debito nostro di tenerne conto.

Noi però ci siamo tenuti ben lontani dall'accettare il concetto assoluto dell'inalienabilità...

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*... Però quando ci siamo trovati, dopo tutte le disposizioni che abbiamo votato, in presenza di un certo numero d'oggetti di altissimo valore artistico o storico, dei quali era probabile l'esportazione, perchè il Governo non avrebbe la possibilità, i mezzi di acquistarli essendochè nel nostro paese gli amori sono spesso platonici e raramente si traducono in fatto, abbiamo dovuto persuaderci che, se noi non disponiamo di altro mezzo che della prelazione ristretta a otto mesi al massimo di tempo, noi si rischierebbe di perderli tutti.

È per questo che l'Ufficio centrale ha detto: Se voi volete conservare questi oggetti, bi-

sogna che li mettiate sotto una sanzione, la quale permetta al paese di vedere se può trovare nelle sue risorse il modo di impedirne la esportazione. E allora si è messa la parola *sospendere*. Notate che non si è detto *negare*. E per questa sospensione non si è messo un termine, perchè troppo era difficile determinarlo.

Vi ha poi anche l'altra ragione accennata dall'onor. Digny (e in questo sono d'accordo con lui), che quando si fosse messo un termine di due o tre anni, il danno sarebbe già stato, con ciò solo, recato agli interessati senza forse ottenere lo scopo.

Dal punto di vista del diritto nessun legista può contestare che allorquando sopra un oggetto, sebbene di proprietà privata, si concentra un grandissimo interesse generale, questo ne modifica necessariamente le condizioni di possesso e quindi più o meno direttamente le condizioni di proprietà.

Di queste diminuzioni della proprietà privata se ne fanno tutti i giorni.

Vi sono molti oggetti che, o per essere pericolosi, o per essere malsani, voi o li distruggete o ne modificate la proprietà.

Ora, in che questa modificazione si riassume?

In diminuzione di valore.

Se una nazione arriva al concetto che la *Trasfigurazione* di Raffaello, la Madonna del Perugino o la Madonna di San Sisto siano di un interesse nazionale di grandissima importanza, niente di strano che questo grande interesse porti una modificazione nella proprietà privata.

E come voi impedito ad un cittadino che abiti la sua casa e gliela distruggete per un interesse meramente locale, così voi potete portare una modificazione al valore degli oggetti dei quali si tratta, in rapporto all'interesse nazionale e di tutto il mondo.

Del resto rimane ancora fra noi in alcuni un certo senso, resto dei tempi passati, a cui io non mi posso accostare, che cioè l'Italia non possa vendere che agli stranieri.

Quando voi impedito la esportazione di un oggetto, ne restringete evidentemente molto il mercato; ma il concetto che, se un oggetto non può uscire d'Italia, se ne annulli il valore e che in Italia non lo possa comprare alcuno, mi pare un'esagerazione.

Se poi si nota che il sospendere l'esportazione di un oggetto non equivale completamente al divieto assoluto, si vedrà come si esagerino le resistenze a questa disposizione.

L'Ufficio centrale non insiste. Ma deve rammentarvi che chi vuole il fine si intende che debba volere anche i mezzi.

Con tutte le disposizioni che abbiamo votate finora voi tratterete tutta la minutaglia, ma i grossi oggetti non li tratterete allorchando si presenteranno alla prelazione due o tre oggetti per il valore di qualche milione. Siccome voi non potrete trovarlo nè in sei mesi, nè in un anno, voi sarete obbligati a lasciarli esitare in terra straniera.

Ma dirò di più, noi abbiamo cercato qui di rimediare ad un'ingiustizia, più grande di questa, cioè l'ingiustizia che per 18 anni è stata fatta a proposito delle gallerie romane.

Voi avete distrutto i fidecommissi. Si comprendevano in questi le gallerie, le quali avevano anche le rendite per mantenersi.

Voi avete tolto ai discendenti degli antichi proprietari dei fidecommissi i mezzi, e li lasciate in presenza delle gallerie che non rappresentano nessun valore, ma di cui costa assai cara la manutenzione.

Sono 18 anni che Camera e Senato lasciano sussistere questo stato di cose.

Il concetto di questa sospensione è venuto in pensiero dell'Ufficio centrale quasi come una deduzione tirata da quello che si era fatto finora riguardo alle gallerie. Ed infatti, quando l'Italia ha voluto che le gallerie romane non fossero distrutte, che cosa ha fatto? Ha sospeso nei proprietari la facoltà di vendere non solo all'estero, ma anche all'interno.

Questo procedimento non vi ha scandolezzato, l'avete trovato giusto; perchè vi formalizzate allorchando noi vi proponiamo di estenderlo anche ad altri possessori di oggetti identici che non sieno quei pochi individui a cui voi fate subire questo regime da 18 anni?

Noi avevamo trovato questo espediente, e l'Ufficio centrale è anche disposto ad accettare l'emendamento del senatore Rossi, purchè si dica che quegli oggetti debbono essere fra i catalogati, perchè fra i catalogati, che sono una scelta, questi non dovrebbero essere che l'eccezione ed una scelta essi stessi. E siamo anche disposti ad

accettare un limite di tempo, se si crede di metterlo.

L'Ufficio centrale, che ha introdotto nel progetto quest'articolo, può anche ritirarlo; ma dichiara che, a parer suo, se questo articolo si elimina, l'effetto di questa legge, per i soli veri oggetti che importa di mantenere, sarà reso nullo o poco meno; perchè gli oggetti ai quali l'Ufficio centrale pensava sono tali che col 20 per cento voi non potrete in nessuna guisa trattenerli, e ci vorrebbero d'altronde molto tempo, e molti risparmi ed economie perchè l'Italia potesse acquistarli.

L'Ufficio centrale se ne rimette al giudizio del Senato.

PRESIDENTE. Il senatore Cambray-Digny ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-BIGNY. I principii che ha sviluppati adesso l'onor. relatore mi sembrano eccellenti per giustificare non questa legge, ma l'editto Pacca. Infatti egli ammette nel Governo il diritto assoluto d'impedire ad un privato che possiede un oggetto prezioso, sia pure un oggetto d'arte, di venderlo ed esportarlo, senza dargli compenso.

Ma, signori senatori, questo non è il principio che informa la legge. Mi pare sia stato oramai abbastanza dichiarato che questa legge, se impone qualche limite nell'esercizio della proprietà privata, non lo deve fare al di là del giusto, del vero interesse generale del paese.

Ora questa legge offre due modi per dare questa soddisfazione all'interesse generale: la tassa d'esportazione e la prelazione del Governo.

E questo sta bene. In materia d'oggetti d'arte, sieno pure del massimo valore, lo Stato, la Nazione, non ha che un diritto, se li vuole mantenere nel suo territorio, ed è quello di acquistarli quando il proprietario non li può più tenere ed è costretto a venderli, o insomma quando se ne vuole disfare. Non c'è che questa via, e questa via la legge ve la dà, e ciò per il prezzo giusto, cioè per il prezzo che il proprietario ha trovato.

E le disposizioni di questa legge hanno in mira di provvedere anche ai casi che ha descritto l'onorevole relatore, tanto è vero, che nell'articolo 15 s'è previsto il caso che, per acquistare uno o più oggetti d'arte occorra una legge del Parlamento.

Evidentemente non era per acquistare statuette, nè quadretti che costino 9, 10 o 12 mila lire che si è votata questa disposizione. Era invece per i casi eccezionali, quando si tratta d'impedire che si esportino i più preziosi, i più importanti oggetti d'arte. È certo che allora verrà l'applicazione dell'art. 15, e la sospensione per due mesi e poi quella per altri sei mesi, perchè il Parlamento decida se vuole lasciarli esportare o se li vuole comprare.

Ma questo è l'unico modo senza ledere e senza offendere la proprietà privata, d'impedire, dico, che oggetti d'arte preziosi vadano oltre i confini.

Io non ammetto che questo modo, e per me tutte le ragioni che ha svolto il nostro collega il relatore non fanno che confermarmi nella convinzione che, se si vuole stare nei termini di giustizia, se si vuole stare nel concetto vero, serio e moderato della legge, se si vuole non offendere la proprietà privata al di là del vero bisogno, questo articolo deve essere respinto.

Io non dirò di più; il Senato giudicherà.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dall'onor. Rossi?

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Ho dichiarato che si accettava l'emendamento Rossi, a condizione però che esso non si riferisca a tutti gli oggetti del catalogo, ma a pochi oggetti sommi fra quelli già eletti e catalogati.

Giacchè ho la parola, devo spiegare il concetto che mosse l'Ufficio centrale nel proporre che la giuria, la quale deve decidere della importanza di un oggetto, debba tutta comporsi di persone competenti, fra le quali anche l'interessato potrà avere il suo rappresentante, ma scelto fra persone competenti.

Questo è stato fatto per evitare che vi si comprendano dei procuratori, o altra gente non tecnica, che non servirebbe a produrre un giudizio.

Coll'accennata modificazione noi non abbiamo difficoltà di accettare la proposta fatta dal senatore Rossi Alessandro.

PRESIDENTE. Prego l'Ufficio centrale di far tenere al banco della Presidenza l'emendamento dell'onorevole Rossi A. nella forma nella quale Ufficio l'approva.

Senatore BARRACCO G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARRACCO G. Intorno alle idee svolte

così eloquentemente e con tanta convinzione dall'onor. relatore, sulla necessità di tutelare con più efficaci guarentigie certi oggetti che sono glorie nazionali, ricorrendo anche ai rimedi estremi per non lasciarli uscire d'Italia, io mi associo pienamente a quel ch'egli ha detto.

Ma, come mi sta molto a cuore che la legge passi, e che per un articolo, il quale non può, lo riconosco, non suscitare grandissima ripugnanza, non abbia a fare poi naufragio, così io vorrei accettare l'idea che l'onorevole Massarani ha messa innanzi, di porre una limitazione di tempo, per esempio, la limitazione di due anni a questa sospensione da parte del Governo.

Mettere ai voti l'articolo nella sua primitiva redazione, quale è stata brillantemente difesa dal nostro onorevole relatore, mi pare che sarebbe un pericolo. Pertanto, coll'assentimento, credo, di tutti i membri dell'Ufficio centrale...

(Il senatore Vitelleschi, relatore, fa segni di diniego).

Senatore BARRACCO G... di tutti i membri dell'Ufficio centrale, meno l'onorevole Vitelleschi, proporrei che l'articolo sia posto ai voti colla modificazione di un limite di tempo di due anni, inoltre coll'emendamento dell'onorevole Rossi accolto con leggera mutazione dall'Ufficio centrale.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MASSARANI. Se me lo permette l'onorevole presidente, debbo dissipare un equivoco, e chiarire perchè io intendessi sostituire nei casi in discorso il limite di tempo al limite del catalogo.

Credetti e credo provvida la disposizione dell'articolo, inquantochè è così concepita, da potere applicarsi anche ad un oggetto che al catalogo fosse per avventura sfuggito. E, in effetto, per quanta oculatezza voglia supporre nei compilatori di esso, può accadere che un oggetto, o per essere rivelato tardi, o perchè occultato, non vi compaia; e il dubbio è tanto più giustificato dopo la dichiarazione dell'on. relatore, che, cioè, non potrà essere ai privati dissenzienti imposto di lasciare erigere, contro loro volontà, il catalogo degli oggetti da essi posseduti.

Sembra pertanto a me, che non si possa far di meno di ricorrere ad uno espediente diverso,

voglio dire ad imporre, nei casi in discorso, una sosta alla esportazione per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dalla iscrizione o meno nel catalogo, onde veder modo d'impedire che un oggetto d'eccezionale pregio, il quale per avventura nel catalogo non fosse stato compreso, possa uscire dai confini dello Stato.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore MASSARANI. Prego l'Ufficio centrale di voler tener conto di queste considerazioni nel formulare definitivamente l'articolo.

PRESIDENTE. Il senatore Digny ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Poichè non mi è riuscito di persuadere l'Ufficio centrale a voler ritirare questo articolo, io ne propongo puramente e semplicemente la soppressione.

PRESIDENTE. Non credo di poter porre a partito la soppressione di un articolo; la soppressione sarà il risultato della votazione che sul medesimo sarà per fare il Senato.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Pregherei il signor presidente a voler dare lettura dell'articolo colle modificazioni fattevi dall'on. senatore Barracco, membro dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Era appunto quello che stavo per fare.

Ecco l'articolo:

#### Art. 16.

È fatta sempre facoltà al Governo di sospendere per due anni l'esportazione all'estero degli oggetti di antichità e di arte che siano compresi nei cataloghi, e che abbiano, o per rarità, o per importanza storica, o per eccellenza d'arte, un valore eccezionale di grandissimo interesse nazionale.

Quando l'applicazione della disposizione contenuta in quest'articolo incontri opposizioni per parte degli interessati, ecc...

Senatore MASSARANI. Io propongo la soppressione di quell'inciso: « che siano compresi nei cataloghi ».

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Io qui non intendo d'interpretare l'opinione dell'Ufficio centrale. Parlo come senatore; l'Ufficio centrale poi dirà il suo avviso. Questo è l'unico caso in cui saremmo divisi; ma ciò non porta nessun danno.

Io capisco che il concetto di cui si discute sia portato alla votazione del Senato per maggioranza o minoranza. Sarà accettato o respinto. Ma se lo si modifica troppo, esso diviene una cosa insufficiente, che non serve più allo scopo e lede egualmente il diritto.

Salvi il Senato gli oggetti, o impedisca ciò che si vuole intendere come offesa del diritto di proprietà. Ma non fare nè l'una cosa nè l'altra, mi parrebbe davvero poco opportuno.

Confermo di accettare l'emendamento dell'onor. Rossi con le modificazioni indicate, e per rassicurare l'onor. Massarani mi piace ripetergli che gli oggetti ai quali qui si accenna debbono essere arrivati a tale punto di celebrità da non avere bisogno nemmeno del catalogo, il quale non sarà mai potenzialmente chiuso, per guisa che potranno anche iscriversi quegli altri oggetti di eccezionale straordinario valore che fossero per venire in luce da scavi.

Del resto, lasciando a ciascuno di voi la propria convinzione, dico: chi tiene più a salvare gli oggetti d'arte che a ferire talune suscettibilità, voterà la proposta; chi tiene più a rispettare queste che a conservare gli oggetti non la voterà.

Ma quando si propone di ridurre la sospensione a due o tre anni, ossia darle un termine determinato, io credo che praticamente non si riuscirà a nulla; ledendo egualmente i diritti privati.

Nel concetto della sospensione non vi era l'idea assoluta, e si capiva che si dovesse venire ad una composizione, ma questa potrà durare due anni come un mese. Precisare un termine non si può.

Per me, ripeto che non parlo a nome dell'Ufficio centrale, proporrei come mezzo pratico che l'articolo come venne modificato dall'onorevole Rossi fosse messo ai voti.

Se esso non passa, il progetto di legge resterà qual'era; nè divido il dubbio dell'onorevole mio collega senatore Barracco che la legge non abbia a passare per questo.

Questa è la mia opinione personale, come semplice senatore.

Se poi l'Ufficio centrale preferisce di ritirare l'articolo, io mi astengo, ma non faccio alcuna obbiezione.

PRESIDENTE. Faccio osservare al Senato che l'emendamento del senatore Rossi, quand'anche vi si aggiungesse la prefessione di termine, si ferma al primo comma dell'art. 16 in discussione.

Messa la cosa in questi termini, l'Ufficio centrale accetta o respinge l'emendamento?

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Non si può togliere neanche il secondo comma, perchè per quanto si restringe la disposizione è sempre una invasione che noi facciamo nel diritto del privato. Bisogna che vi sia un giudizio che la giustifichi. Ora voi non potete lasciare l'apprezzamento della eccellenza dell'oggetto agli uffici ordinari del Ministero, perchè non sempre presenterebbero tutte le garanzie.

È necessario che si formi un consenso tale da togliere ogni dubbio di parzialità o di varietà di giudizio; uno di quei consensi il quale, quando avrà giudicato, si sia sicuri, od almeno si supponga che non possa avere sbagliato.

Quando anche si esiga il catalogo e quando anche si riduca il termine del tempo, per deliberare una massima così grave come quella di vietare per due anni a taluni cittadini di poter vendere l'oggetto di loro proprietà, si richiede un giudizio che abbia importanza maggiore che non il semplice giudizio del Ministero. Il secondo comma, adunque, dovrebbe rimanere.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onor. Rossi è accettato o respinto dall'Ufficio centrale?

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. L'emendamento del senatore Rossi si accetta.

Senatore ROSSI A. Io ho inteso precisamente di sostituire l'art. 16 dell'Ufficio centrale con quello che ho mandato al banco della Presidenza; pertanto intendo che siano soppressi i due commi che si leggono nell'articolo dell'Ufficio centrale. Per garanzia degli interessati valga la dichiarazione che c'è in fine dell'art. 27, ove leggesi: *Gli interessati che vogliono impugnare la legittimità dell'iscrizione fatta, ecc.*

Senatore BARRACCO G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BARRACCO G. Io aveva proposto che si ponesse ai voti l'articolo con l'emendamento dell'onor. Rossi, ed inoltre *con una limitazione di tempo*, perchè credeva che questa limitazione ci avrebbe procurato il concorso dell'onor. Massarani e di quelli che forse pensano come lui.

Noto però che io aveva inteso le parole dell'onor. Massarani in un senso tutto diverso da quello che è venuto a spiegare egli stesso.

Egli dà al nostro articolo una portata infinitamente inferiore a quella che nel nostro concetto aveva. Per lui tratterebbesi, in sostanza, di una proposta sospensiva, perchè si possa completare il catalogo quando qualche oggetto fosse sfuggito. Non è affatto questa l'idea che ha mosso l'Ufficio centrale a proporre l'articolo.

L'Ufficio centrale sa benissimo che per prendere un così grave provvedimento bisogna che l'oggetto sia di un'importanza tale da giustificare la lesione manifesta del diritto privato.

In conseguenza non può un oggetto di questa importanza sfuggire ad un catalogo.

Oltre a ciò noi credevamo nell'aver accettato e modificato l'emendamento proposto dall'onorevole Rossi, che tale emendamento tendesse a circoscrivere la determinazione degli oggetti che sono contemplati da questo articolo.

Ma dalle sue ultime parole si vede che nemmeno in questo è pienamente d'accordo col l'Ufficio centrale.

Conseguentemente l'Ufficio centrale, poichè non vi è modo d'intendersi, unanime, ritira l'articolo.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio e son lieto che l'Ufficio centrale abbia ritirato il suo articolo.

PRESIDENTE. Allora essendo stato ritirato l'articolo 16, si passa alla discussione dell'art. 17. Se ne dà lettura.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Art. 17.

Il prodotto delle tasse di cui al precedente articolo 14 e quello delle multe imposte per effetto della presente legge, saranno destinati a

provvedere all'incremento dei musei e delle collezioni nazionali, e specialmente all'acquisto degli oggetti dei quali voglia farsi l'esportazione o la vendita all'estero. Perciò sarà ogni anno iscritta in apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione una corrispondente somma, non mai minore dei proventi ottenuti nell'anno antecedente.

PRESIDENTE. A quest'articolo l'onor. Massarani ha proposto un emendamento così concepito:

« Il prodotto delle tasse di cui al precedente art. 13, quello delle multe imposte per effetto della presente legge, e quello della tassa d'ingresso alle pinacoteche ed ai musei, fino a che continui ad essere percetta, saranno destinati a provvedere allo incremento dei musei e delle collezioni nazionali... » il seguito come nel testo del progetto di legge.

Da la parola all'onor. senatore Massarani per svolgere il suo emendamento.

Senatore MASSARANI. Perchè il diritto di prelazione di cui questo disegno di legge investe lo Stato riguardo ai cimeli storici e agli oggetti d'arte che altri intenda esportare, non rimanesse al tutto lettera morta, lo stesso disegno di legge ha saviamente stabilito che il prodotto della tassa da cui l'esportazione è colpita sia destinato esclusivamente ad ampliare i musei e le collezioni nazionali, in particolar modo mercè il riscatto di una parte di quel patrimonio artistico e storico, che altrimenti per via dell'esportazione uscirebbe dal paese.

La tassa, come è noto, rappresenta un quinto del prezzo; val quanto dire che una quinta parte soltanto dei tesori d'arte, la cui esportazione è minacciata, potrà riscattarsi; e che i quattro quinti del patrimonio artistico e storico che la legge contempla rimarranno abbandonati alla speculazione ed all'esodo che ne è nel più dei casi la conseguenza, quando ad altre fonti non possa attingersi la somma che occorrerebbe per il loro riscatto.

Or se si considerano le condizioni dell'erario pubblico e le stringenti necessità che se ne disputano le sempre scarse finanze, non si tarda a venire nella persuasione che lo Stato, per lunga serie di anni, nessun altro sussidio potrà consacrare all'acquisto dei cimeli storici e artistici, all'infuori di quella somma che sarà per essere gittata dalla tassa afficiente l'esporta-

zione. Soccorre quindi naturale il pensiero di veder modo d'ampliare alcun poco cotesto fondo, che chiamerei volentieri il fondo di riscatto dell'arte, senza diretto aggravio dello Stato. E a siffatto intento io mi pigliai per lo appunto licenza di rassegnare al Senato una proposta aggiuntiva, la quale consiste in ciò, che all'ampliamento delle collezioni patrie, o in altri termini del fondo destinato a riscattare gli oggetti d'arte i quali altrimenti uscirebbero dal paese, anche sia conferito il prodotto di un'altra tassa, la quale confesso di avere sempre lamentata e combattuta, la tassa d'ingresso alle pinacoteche ed ai musei.

Io, e da più modesti seggi e da questo, la ho combattuta sempre per quanto potei, poichè mi parve sempre illogico, e ancor mi pare, che mentre si largheggia e giustamente si largheggia per l'istruzione del popolo, gli si sottragga poi o si scemi o comunque s'impacci il godere di quell'altissimo e purissimo insegnamento, che per gli occhi ascende allo spirito e penetra il cuore; mi è parso sempre e mi pare lamentevole che gli si chiudano o si socchiudano a stento quelle porte, le quali dovrebbero spalancarsi a due battenti; mi è sempre parso e mi pare lamentevole che sia fatta venale quella che dovrebb'essere amplissima, liberalissima e munifica ospitalità.

Ma poichè la gravezza dei tempi e la tenacità di contrarie opinioni mi vietano di sperare che la tassa da me lamentata scompaia, anzi mi lasciano presagire pur troppo fondatamente che per lunga serie di anni continuerà ad essere percetta, io vorrei che almeno fosse redenta da quello stigma di fiscalità che v'imprime l'esser vòlta, sia pure in parte, a scopi d'amministrazione; vorrei che valesse in qualche modo a emendare essa medesima il danno che fa; voglio dire che, se nuoce da un lato alla diffusione del buon gusto e dell'elevato senso dell'arte, potesse dall'altro alcun poco giovare, ampliando d'alcun poco quel fondo di riscatto, che deve servire ad accrescere le collezioni nazionali.

Niente mi pare più consentaneo allo spirito di una legge conservatrice, che il destinare la tassa percetta per l'ingresso alle pinacoteche ed ai musei a quel medesimo intento, a cui viene rivolta la tassa di esportazione.

Sarebbe certo opportuno ed equo lo aggiun-

gere che il prodotto della tassa dovesse poi ripartirsi in beneficio delle singole sedi dove la si percepisce; ma questo essendo un corollario che dal principio pienamente e legittimamente scaturisce, io per amore di semplicità ne tacqui, rimettendome al regolamento.

Basterebbe a me se fosse stabilita la massima, che tutto quanto gitta la tassa d'ingresso alle pinacoteche ed ai musei debba essere riservato ad ampliare il fondo per l'acquisto degli oggetti d'arte, che i privati destinassero all'esportazione; per il riscatto, insomma, di una parte del patrimonio artistico e storico, col quale emigra, lasciatemelo dire, un tanto anche di quella nobile alterezza, che non è l'ultima delle forze vive del paese.

Io credo che se l'Ufficio centrale, un poco rimettendo di quell'austerità, che è stata per me inespugnabile, ma non per altri e più valenti crateri, si compiacesse di accogliere la mia proposta, farebbe cosa di cui tutti gli amici dell'arte e della coltura nazionale gli dovrebbero essere grati.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. L'onor. senatore Massarani ha detto giustissime cose, che non è il caso di ribattere.

Dall'una parte v'è la povertà dell'erario, dall'altra v'è l'interesse di mantenere nello Stato quegli oggetti che l'esportazione ci porterebbe via. Legittimo lo studio di accrescere i fondi. Ma la proposta dell'onor. senatore Massarani consiste tutta nel mutare una legge, che noi abbiamo già votato nel 1875, dove, estendendo la tassa d'ingresso nei musei, e nelle gallerie, dice, che le somme uguali alla tassa d'ingresso si scrivono nel bilancio e queste somme debbono essere spese a beneficio dell'istituto, diciamo così, pel quale fu versata. Ora avvenne che, in un determinato anno, gli introiti in una determinata galleria, museo, o monumento, fruttarono una somma non necessaria spendersi in quell'anno a incremento delle collezioni degli istituti. Che si fece? S'interpellò il Consiglio di Stato, il quale diede avviso favorevole per volgere quella somma a beneficio di altri monumenti, musei o gallerie che fossero nel distretto.

Cosicchè la questione si ridurrebbe solamente a questo: che mentre il Parlamento fece una

legge la quale diede una vera e precisa assegnazione alla tassa d'ingresso, da rispondere a molti degli scopi accennati dall'onor. senatore Massarani, ora egli vorrebbe che si costituisse con essa quasi un un fondo comune, del quale il Governo si potesse servire per l'esportazione.

Darebbe quindi all'esportazione un secondo cespite, il quale però sarebbe sottratto alle gallerie e ai monumenti.

Ora, io prego il Senato a considerare in primo luogo che mutare la destinazione di un fondo sancita per legge sia cosa abbastanza grave, e da non concedersi così per fretta; e in secondo luogo che se c'è bisogno di comprare oggetti che possono andar fuori, abbiamo molto maggior bisogno di mantenere quelli che abbiamo dentro.

Le nostre gallerie, i nostri musei non sono in tali condizioni da poter rinunciare a quel cespite, il quale per ora è il solo disponibile, dal momento che il bilancio non può assegnarne altri.

Prendiamo un fondo che figura continuamente nel bilancio. Supponiamo che l'ingresso al Fòro Romano, al Palatino ecc. frutti una somma di 15,000 lire. Queste 15,000 lire sono assegnate ed usate per lavori che si debbono fare al Fòro Romano e al Palatino.

Quindi considerando ciò che effettivamente si fa, essere in gran parte rispondente a ciò che proporrebbe l'onor. Massarani, prego il Senato di non accettare quest'aggiunta, la quale creerebbe al Ministero nuove difficoltà.

PRESIDENTE. Domando al senatore Massarani se insiste nel suo emendamento.

Senatore MASSARANI. Poichè decisamente l'aura non spira propizia a nessuna delle proposte che la coscienza mi detta, non intendo far perdere tempo al Senato. Fo voti perchè giorni migliori veggano scomparire una tassa che è una vera mortificazione per ogni cuore italiano, e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre proposte, pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

È vietato di distruggere, danneggiare o alterare gli avanzi e i ruderi di antichi edifizii descritti nel catalogo di cui all'art. 25, n. 4 e 5,

senza ottenerne licenza dal Ministero della pubblica istruzione, il quale avrà diritto di farvi a spese dello Stato le riparazioni che reputa indispensabili.

È altresì vietato di adoperare gli avanzi e i ruderi degli antichi edifizî sopraccennati ad uso che possa eventualmente danneggiarli.

(Approvato).

#### Art. 19.

Per quelli di tali avanzi e ruderi che siano di proprietà privata, quando il proprietario insista per ottenere licenza di distruggerli, o alterarli, o per ottenere un compenso, e quando contravvenga al divieto stabilito col precedente art. 16, o si opponga alle riparazioni di che nell'articolo stesso, sarà in facoltà del Ministero della pubblica istruzione di procedere per sé o per altri enti locali, colle norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla espropriazione per pubblica utilità degli avanzi stessi e di quella porzione del terreno attiguo che ravviserà necessario di occupare, ma nella valutazione del prezzo non dovrà tenersi conto dei pregi artistici o storici degli avanzi espropriati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Fo rilevare al Senato che in questo articolo si ferma un principio ripudiato dal Senato in un caso identico contemplato nell'art. 13; il principio cioè della espropriazione, con perdita del valore artistico o storico, quando s'insista per avere dal Governo facoltà di distruggere la cosa vincolata: oltrechè ne' casi in cui la espropriazione fu consentita la si volle senza perdita del suo valore artistico. Ei conviene quindi coordinare questo con l'art. 13 secondo la nuova redazione accolta dal Senato.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Senza considerare che l'articolo è stato già votato, vi è

una ragione che può assicurare l'onore. Calenda. La ragione è che in questo posto l'eccezione sta bene perchè, quando si tratta di un edificio, è giusto, o almeno è certo ammissibile, che non si voglia far questa eccezione del valore artistico; ma quando si tratta di un rudero mi pare giustissimo dire che in quel caso non debba essere valutato il valore artistico e storico perchè altrimenti ne avverrebbe questo: che, mentre, per se stesso il rudero valore reale non ne ha nessuno, chiunque può assegnargliene. Ogni proprietario può dire: questo rudero è talmente prezioso che io non ve lo do se voi non mi pagate un dato prezzo, che può essere anche un prezzo altissimo. Un rudero che cosa vale? Vale tutto e niente. Ma intanto il Governo si troverebbe nella condizione o di dover pagare delle somme talvolta inqualificabili, od altrimenti di subire la minaccia di distruzione del rudero.

E quindi, in questo caso, mi pare veramente esatissimo il dire che non debba valutarsi il pregio artistico e storico se non si vuol trovarci a fronte di un prezzo di affetto che non ha ragione di essere, ovvero della minaccia del proprietario di distruggere il monumento in questione.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda insiste nella sua osservazione?

Senatore CALENDÀ. Se l'articolo fosse stato votato, io non avrei potuto nemmeno prendere la parola. Il relatore dell'Ufficio centrale dice che è stato votato; ma contro l'asserto sta il fatto della parola concessami dal presidente appunto per discutere l'articolo....

PRESIDENTE. Che non era stato votato.

Senatore CALENDÀ.... Dunque l'articolo non è stato votato; e se così è, allora io mi permetto di osservare ancora una volta, che qui c'imbattiamo in quella ipotesi della pena della espropriazione a chi non commetta altro peccato che di rivolgersi al Governo per avere l'autorizzazione a distruggere il rudero storico; la quale ipotesi, da me combattuta, fu respinta dal Senato nell'art. 1.

Bisogna che si voglia proprio distruggere, che si stia anzi distruggendo perchè intervenga il Governo e punisca; non già quando il cittadino fa omaggio al principio di autorità, rivolgendosi a chi ne è investito, per avere balla

di distruggere la cosa artistica o storica, che pure è proprietà sua.

In questo ultimo caso, ripeto, basterà al Governo negare il permesso, perchè resti intatta quella particella di ciò che si è convenuto chiamare patrimonio dell'arte o della storia del paese.

A me pare quindi che questa locuzione condannata non possa qui trovar luogo, e debba invece ripetersi quella adoperata nella nuova redazione dell'art. 13, cioè « quando voglia distruggere », che contempla volontà determinata a far cosa contraria alla legge, e con atti esteriori, tali da escludere qualunque idea di subordinarla alla venia del Governo.

In quanto poi al valore enorme che talora il Governo dovrebbe pagare per cotesti ruderi sotto il rispetto storico, io dovrei ripetere quel che ieri non brevemente dissi discutendosi l'art. 13.

Gli oggetti d'arte o storici hanno pur essi il loro mercato; e la legge della offerta e della domanda è quella che ne determina il valore, valore perciò relativo, non assoluto; tanto meno prezzo di affezione.

E il Senato deve tenerci a riaffermare costesto criterio, che deve poi essere norma ai magistrati e periti nella determinazione della giusta indennità nel caso della espropriazione dei monumenti ed opere d'arte; il criterio cioè che il prezzo non è quello eccezionale di affezione, ma il prezzo normale del mercato, il quale diminuisce o cresce secondo che pochi o molti sono gli amatori e i ricercatori di oggetti d'arte o di antichità: e che unico è sempre il criterio regolatore del giusto prezzo voluto dalla legge, o che trattisi di oggetti della vita ordinaria, o di quelli che provvedano alle esigenze dell'arte e della storia del paese.

Se qui dunque occorre la ragione stessa per la identità del caso che valse a far votare l'articolo 13 in tutt'altra guisa da quello che intendevano ministro ed Ufficio centrale, quest'articolo 17 deve essere coordinato non pur nella forma, ma nella sostanza altresì all'art. 13 approvato dal Senato.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Vitelleschi, *relatore*, ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Sono giustis-

sime le osservazioni che il senatore Calenda ha espresso nella prima parte del suo discorso, e non vi è dubbio che l'articolo in discussione dovrà essere coordinato con quanto stabilisce l'art. 15 che il Senato ha già approvato.

Quanto poi alla riserva che egli vorrebbe fare circa il valore artistico e storico, io prego l'onorevole preopinante a voler riflettere quale sarebbe il risultato di questo emendamento, ove fosse adottato.

Il risultato sarebbe questo: un privato che è possessore di 1000 metri quadri di terreno sul quale esiste un avanzo qualunque, un rudero, pochi sassi antichi, che tutto sommato potrà valere, per dire una cifra, mille lire, domanda il permesso di distruggere quel rudero perchè ha intenzione di fabbricare sul suo terreno. Il Governo riconoscendo che quei pochi sassi hanno un valore storico, gli nega il permesso di distruggerli, e dice al proprietario: Quanto volete del vostro fondo?

Egli risponderà: Il mio fondo contiene un oggetto storico che ha anche un valore artistico e voi dovete pagarmelo in ragione di questo valore. Datemi cento mila lire.

Il Governo non sarà certo così buono da dargliele; ma è certo che, se noi ammettessimo il principio espresso dal senatore Calenda, si avrebbe il risultato di vedere il Governo costretto a comperare una quantità di ruderi, o di dover permettere la loro distruzione.

Noi abbiamo parlato di valore storico ed artistico riguardo agli edifici completi, perchè essi veramente nel loro complesso lo rappresentano, ma non si può egualmente dire questo per gli avanzi di antichità.

Ma poi, anche il valore storico come si definisce? Chi può dire a che cosa corrispondeva il valore storico degli avanzi delle terme di Costantino che abbiamo distrutto per la costruzione della via Nazionale?

Non mi sembra neppure che sia il caso di parlare di valore artistico, perchè veramente in pochi sassi sovrapposti e corrosi dal tempo, un valore artistico non vi può essere.

Io quindi dico che questa dichiarazione è superflua perchè nel rudero il prezzo artistico non vi è per due ragioni: perchè un rudero in se stesso non ne ha, e perchè, se ne avesse, col volerlo distruggere il proprietario lo sopprime.

Io credo assolutamente indispensabile che non si ponga il Governo in condizione da dovere spendere delle grandi somme per acquistare dei ruderi che sarebbero pure utili a mantenere, ma che costerebbero assai più di quello che valgono.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Due semplici osservazioni alla replica del relatore dell'Ufficio centrale.

Innanzitutto il relatore parte da un principio che io assolutamente combatto, perchè ei ritiene bastare che il proprietario chieda al Governo facoltà di distruggere perchè questi risponda: vi esproprio; e ritiene altresì che basti al proprietario domandare un prezzo, altissimo che sia, perchè il Governo debba subire il disastro di pagarlo.

Io affermo invece che non basta il domandare un prezzo enorme per ottenerlo; e che il prezzo giusto sarà sempre quello della legge della offerta e della domanda regolatrice del mercato.

D'altra banda, avendo detto nel seguito del suo discorso l'onor. relatore non aversi a tener ragione nella espropriazione del valore storico del rudero, poichè volendo il proprietario distruggerlo ha mostrato di averlo in nessun conto; dovrà meco convenire che sarà questo il migliore argomento a convalidare il principio mio, che cotesta temuta iattura dell'erario non possa aver luogo (e il Senato l'ha pur dovuto riconoscere votando l'art. 13 che l'edificio contempla per quel che è sotto il suo rispetto artistico o storico), e che le strane enormi domande di prezzo vadano respinte da periti, se tanto poco valore aveva il rudero pel proprietario da preferire, al conservarlo qual è, distruggerlo.

Io non so quindi come non si voglia rispettare questa parte del diritto di proprietà sui ruderi aventi un qualche valore artistico o storico, mentre lo si è rispettato per gli edifici di egual natura.

A me pare che la logica imponga di non deviare dalla linea giuridica già adottata; e si tratti di un castello, o si tratti di ruderi, sono da rispettare i principî posti a fondamento di questa legge, che, salvando l'interesse pubblico insieme al diritto di proprietà, per la discussione avvenuta apprestano norme precise ai magistrati allorquando si ha da assegnare il giusto prezzo ai ruderi o agli edifizî che per

provvedere alla conservazione loro il Governo è costretto ad espropriare.

Io quindi insisto nello emendamento.

PRESIDENTE. La prego di formulare l'emendamento.

Senatore CALENDÀ. Domando all'Ufficio centrale se crede di accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale favorisca dire se accetta l'emendamento del senatore Calenda.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Accetto la prima sola parte, ma non posso acconsentire ad accettare la seconda, cioè che si tolgano le parole: *artistici o storici*.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Io non ho presente la locuzione dell'art. 13 già votato, ma credo che quella locuzione debba essere ripetuta in questo articolo.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. A me pare che non si debba porre a partito tutto intiero l'emendamento del senatore Calenda, perchè, se tutti sono d'accordo sulla prima parte, lo stesso non è dell'ultima parte dell'articolo, poichè questa sarebbe soppressa secondo il Calenda, mentre l'Ufficio centrale la mantiene.

Conviene quindi procedere alla votazione per divisione, votare cioè la prima parte dell'articolo emendato dal Calenda sino alle parole esclusivamente « ma nella valutazione del prezzo », ed in seguito porre ai voti le rimanenti « ma nella valutazione del prezzo » con quel che segue.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Questo è precisamente il senso della mia proposta.

Sulla prima parte io e la Commissione siamo perfettamente d'accordo; e la votazione quindi può fermarsi alla parola « ma nella valutazione... ».

PRESIDENTE. Allora io pongo ai voti la prima parte dell'art. 19 con l'emendamento concordato fra il senatore Calenda e l'Ufficio centrale, la quale dice così:

#### Art. 19.

Per quelli di tali avanzi e ruderi che siano di proprietà privata, quando il proprietario voglia

distruggerli o alterarli e quando contravvenga al divieto stabilito col precedente art. 17 o si opponga alle riparazioni di che nell'articolo stesso sarà in facoltà del Ministero della pubblica istruzione di procedere per sé o per altri enti locali con le norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla espropriazione per pubblica utilità degli avanzi stessi e di quella porzione del terreno attiguo che ravviserà necessario di occupare...

Metto ai voti questa prima parte dell'articolo emendato.

Chi intende di approvarla voglia sorgere.

(Approvato).

Segue la seconda parte:

... ma nella valutazione del prezzo non dovrà tenersi conto dei pregi artistici o storici degli avanzi espropriati.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Io propongo la soppressione di questa seconda parte; quindi chi accetta il mio emendamento voterà contro.

PRESIDENTE. Dunque coloro che approvano questa seconda parte dell'articolo vogliono alzarsi.

(Approvato).

Ora viene l'articolo 20.

Se ne dà lettura.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

#### Art. 20.

Il divieto di cui all'art. 16 si estenderà sempre agli avanzi o ruderi che tornino in luce, finché l'autorità competente abbia dichiarato se debbano o no comprendersi nel catalogo di cui all'art. 25, n. 4 e 5, o finché abbia lasciato decorrere un anno dal giorno della denunzia di scoprimento senza comprenderli nel catalogo stesso.

(Approvato).

#### Art. 21.

Chiunque intenda di fare scavi di antichità dovrà darne partecipazione al Ministero della

pubblica istruzione o alle autorità da esso delegate almeno due mesi prima di intraprenderli; dovrà indicare il luogo, lo scopo delle ricerche, il tempo in cui saranno intraprese, e il nome e cognome dello scavatore: quando si tratti di un fondo non suo, dovrà inoltre far constare del consenso del proprietario.

Con decreto del ministro dell'istruzione pubblica, comunicato all'interessato nei due mesi dalla partecipazione di cui sopra, potrà essere negata o sospesa la facoltà di iniziare scavi nelle vicinanze di quelli già intrapresi o da intraprendersi per conto del Governo.

Nello stesso modo e termine potrà sempre essere sospesa la facoltà di iniziare scavi, per il tempo necessario alle autorità governative per predisporre la sorveglianza di cui al seguente articolo.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. L'onor. ministro dell'istruzione pubblica, alla preghiera che io gli porsi allorchè venne in discussione la prima parte dell'art. 27, che ora diverrà 26, ebbe la compiacenza di dichiararmi, che le deliberazioni che si trattava di emettere per la formazione dell'inventario, sarebbero bensì state date dal Ministero dell'istruzione pubblica, non però con criterî amministrativi, sibbene con criterî tecnici, i quali il Ministero medesimo avrebbe assunto dai Consigli tecnici già istituiti, e mi citava i decreti del 28 marzo 1875 e 5 marzo 1876.

Egli ebbe poi la cortesia di confermare e di dare al Senato le stesse assicurazioni.

Ora, in materia di scavi, vi sono sempre delle questioni tecniche, gravissime a risolvere e non dubito che l'Amministrazione, per emanare i suoi decreti, sarà per assumere quegli schiarimenti, ed ove d'uopo, quegli indirizzi che sono nelle sue attribuzioni, e che a questo fine si varrà di questi corpi consultivi.

E credo tanto più che l'onor. ministro vorrà rispondere affermativamente anche questa volta, perchè sono assicurato, o almeno ho qualche sospetto, che il Ministero dell'istruzione pubblica abbia creduto di applicare i fondi che gli sono stati dati coll'art. 29 del bilancio corrente ad operazioni, le quali non avrebbero avuto la sanzione scientifica di questi collegi, stati costituiti appunto per indirizzare l'Amministrazione

anche in quella parte di spesa che dipende dal suo prudente arbitrio.

Perciò io prego l'onor. ministro a volermi chiarire sopra l'argomento in genere, e, se lo crede, anche sul fatto speciale che ho indicato.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Per rispondere precisamente all'onor. senatore Ferraris comincerò dal domandargli se egli ha voluto alludere agli scavi di Sibari.

Senatore FERRARIS. Probabilmente.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Allora posso spiegare all'onor. senatore Ferraris e al Senato come procedono le cose.

L'onor. Ferraris citò soltanto un decreto del 1865, ma vi sono altri decreti posteriori che debbono essere ricordati.

Questi decreti hanno determinato varie regioni, alle quali erano preposti ispettori degli scavi che facevano principalmente parte di quell'ufficio che è contemplato dal decreto citato dall'onor. Ferraris e da altri decreti.

Noi dunque abbiamo, dirò così, dei grandi ispettori di scavi (non dico il nome dell'ispettore romano troppo noto e loro collega) i quali hanno posto onorevolissimo in questa materia.

Ora, come ha proceduto il Ministero in questi tentativi degli scavi a Sibari?

Non solo ha mandato sul luogo i suoi ispettori ed alcuni di questi vi stanno permanentemente, ma si servì pure di un ingegnere del genio militare. Inoltre l'ingegnere civile congiunse l'opera di ricerca archeologica con l'opera sua di risanamento, e determinò il tutto, sottoponendo al giudizio dei periti non solo i lavori riferentisi all'ingegneria, ma altresì le ricerche archeologiche che debbono essere condotte dall'autorità medesima del Ministero. Quindi, in questa materia, servono ad un tempo e l'elemento tecnico e l'archeologico.

Potrei pure dire il nome del giovane il quale fece tutto il corso di archeologia, a cui spettò il vigilare gli scavi fatti per conto del Ministero della marina a Taranto, nei quali egli ebbe cura di raccogliere le antichità che ivi si rinvennero, e quindi passò a Sibari per vigilare pure quegli scavi.

Ora ciò che io dico sta a conferma della dichiarazione da me fatta l'altro giorno all'onorevole Ferraris, che, cioè, in lavori siffatti noi

ci governiamo appunto con elementi tecnici e non burocratici. Ciò, io credo, potrà soddisfare l'onor. senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Come l'altra volta, anche in questa occasione, mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

Io le riassumo in questi termini, perchè si tratta di una questione non di legislazione, ma di scienza, cioè: se si fanno degli scavi per ritrovare le antiche reliquie di quella leggendaria città, questi sono diretti, non solo con criteri tecnici, ma con criteri scientifici.

E ciò per rassicurare coloro i quali dubitano ancora in qual modo si possa rintracciare la sede dell'antica città di Sibari.

Qui la cosa rientra nel campo scientifico e gli scienziati ne discuteranno.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'art. 21.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io, a dire la verità, credeva che si trattasse ancora del precedente articolo, e una distrazione mi colse nel momento della votazione, e questa essendo già seguita e proclamata, riconosco subito da me stesso che non potrei più proporre variazione di sorta.

Però credo che non mi possa essere negata la facoltà di proporre un'aggiunta.

L'articolo già approvato ha, secondo me, una lacuna; non dà cioè al proprietario, il quale voglia eseguire scavi nel proprio fondo, il diritto del reclamo allora quando il Ministero della pubblica istruzione gliene ricusasse l'autorizzazione.

Or bene, nella tornata di ieri, sulla proposta del senatore Costa noi abbiamo attribuito il diritto di ricorso al proprietario, a cui venga denegata la facoltà di toccare gli oggetti suoi d'antichità e d'arte, ed abbiamo ammesso che, entro 60 giorni, possa appellarne al Consiglio di Stato, che pronuncierà definitivamente.

A me parrebbe adunque che per la stessa ragione si dovrebbe concederlo al proprietario che

voglia aprire scavi di antichità; secondo l'aforismo *eadem ratio, eadem dispositio*.

Non formulo una proposta, e mi rimetto all'Ufficio centrale, perchè, se crede ammissibili le mie considerazioni, le traduca in apposita disposizione.

Mi sembra, ripeto, che le ragioni siano identiche e che quindi il provvedimento dovrebbe essere lo stesso.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Veramente io dovrei ringraziare il collega Cavallini di avere richiamato una proposta fatta ieri da me ed approvata dal Senato. Ma prima di estenderla all'ipotesi preveduta nell'articolo che ora si discute, occorre esaminare se vi sia identità di condizioni. Ora questa identità di condizioni a me pare che manchi.

Allorchè si trattava di formare il catalogo degli oggetti d'arte e d'antichità sottoposti alle disposizioni di questa legge, di costituire una servitù a carico di proprietà anche di grandissimo valore, servitù assai grave, era necessario fornire ai proprietari i mezzi per tutelare i loro interessi, ordinare una giurisdizione, che, tenuto conto dell'indole del provvedimento amministrativo di cui era questione, costituisse una guarentigia efficace delle ragioni private che venissero eventualmente offese dalla pubblica Amministrazione.

Qui invece siamo in un campo puramente e semplicemente amministrativo: qui non è questione di limitazioni ai diritti di proprietà, di violazione di diritti civili o politici, ma di semplici discipline di polizia, di provvedimenti di prevenzione ritenuti indispensabili per l'esercizio di quella sorveglianza sulle antichità e sugli oggetti d'arte, che spetta alla pubblica Amministrazione.

Parmi quindi che non occorra di fare alcuna aggiunta, dovendosi ritenere applicabili le disposizioni generali dell'art. 3 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo del 1865. Che se si dovesse fare qualche dichiarazione null'altro si dovrebbe aggiungere che un richiamo alle disposizioni del diritto comune, per le quali è ammesso il ricorso in via gerarchica contro i provvedimenti delle autorità amministrative. Il che, lo ripeto, non mi pare necessario.

Io prego quindi l'onor. Cavallini di non insistere nella sua proposta.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Non vi sarà una vera identità di ragioni, perchè altro è parlare di cataloghi di oggetti, ed altro di scavo; ma v'ha certamente l'equipollenza, e vi è sempre l'interesse del terzo; perchè il proprietario che è padrone del suo fondo ha diritto a tutto quello che v'è sopra, sino alle stelle ed a ciò che sta sotto fino all'abisso; e perchè dunque non gli garantiremo in ogni modo l'esercizio di questo suo diritto di aprire scavi?

Capisco che potranno esservi ragioni impetive di necessità pubblica, per le quali l'esercizio di quel diritto possa interdarsi, come quando vi sia pericolo di scoscendimento di terreni, di otturamento di alvei de'torrenti e simili; ma io non intendo denegare al Governo in casi straordinari ed eccezionali la facoltà di vietare lo scavo: domando solo, che si cauteli anche, in ogni modo il diritto del proprietario del fondo, e come avete proposto per quello degli oggetti d'arte e di antichità, od in altro modo.

Nè mi tranquillizza l'osservazione dell'onorevole Costa, che provvederà in ogni modo il diritto comune, perchè ci si potrà opporre che la legge dove ha voluto ammettere il ricorso, l'ha detto, ed ove no, lo tacque - *ubi voluit expressit, ubi non voluit non expressit*.

Io prendo atto, ad ogni buon conto, della dichiarazione del preopinante, cioè che si intenda sia sempre salvo al proprietario il diritto di ricorso almeno nelle vie ordinarie, ma credo però conveniente dichiararlo esplicitamente per legge.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. È una questione molto delicata quella sollevata dall'onor. Cavallini, ma mi sembra che in questo articolo succeda quello che in molti altri è stato osservato nel corso di questa discussione, che cioè il proponente abbia avuto presente in certo modo al suo spirito un fatto speciale caratteristico e che sopra questo fatto abbia poi formulata una disposizione generale. E mi spiego subito: tutto il merito, tutto il pregio e tutta l'importanza di questo articolo sta nelle parole *scavi d'antichità*. Perchè questa disposizione sia applica-

bile, bisogna che un proprietario qualunque, il quale voglia fare uno scavo, lo qualifichi, ovvero, per certe evidenti caratteristiche, riesca scavo d'antichità; ma se non gli dà, ovvero non gli si può imporre tale qualifica, allora la questione diventa di diritto privato, perocchè il Ministero non potrebbe aspirare alla applicazione di questo articolo, salvo quando provi che il privato volesse effettivamente intraprendere scavi di antichità.

È vero che lo scavo può avere caratteristica speciale di antichità, ma, formalmente, è sempre uno scavo, e quando, come opportunamente ricordava l'onorevole Cavallini, il proprietario (che è padrone tanto della parte superiore come della parte inferiore sotto l'unica eccezione delle miniere, eccezione unica stabilita dalla legge), quando, dico, questo proprietario eserciti il suo diritto, e il Ministero della pubblica istruzione volesse impedirglielo, o determinare il modo con cui deve esercitare questo diritto di scavo, in questo caso, si verifica una questione di diritto di proprietà, ed allora la questione riesce di competenza dell'autorità giudiziaria.

Quindi le osservazioni fatte dall'onor. Costa che effettivamente non si trovino nel caso attuale le identiche condizioni, che si verificano a proposito dell'art. 27, ma che se ne verificano altre, le quali renderebbero inapplicabili il principio e la ragione della giurisdizione contenzioso-amministrativa, e salverebbero le ragioni della giurisdizione ordinaria, mi paiono abbastanza gravi per essere accolte dal Senato.

PRESIDENTE. Il senatore Cavallini insiste nella sua proposta?

Senatore CAVALLINI. Io insisterei, pregando l'Ufficio centrale a proporre una formola la quale esprima il mio pensiero.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se ha delle osservazioni da fare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. A me pare che le ragioni dette dall'onor. Costa mi dispensino dall'aggiungere altro.

D'altronde praticamente si sa che una sospensione di questo genere il Governo non ha interesse di farla, e solo la fa quando vi sia spinto dalla necessità; e certe cose, a volerle

accomodare *a priori* per legge, sarebbe difficile.

È certo che il caso non è identico. Io credo quindi che sia meglio lasciare le cose come stanno; una giurisprudenza a questo proposito si formerà poi da sé.

PRESIDENTE. Domando all'onor. senatore Cavallini se insiste nella sua proposta.

Senatore CAVALLINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo com'è stato letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 22.

Il Ministero dell'istruzione pubblica e le autorità da esso delegate saranno sempre in diritto di sorvegliare gli scavi. Nei fondi dello Stato, delle provincie, comuni ed enti morali potranno vietarli, sospenderli o assumerne la direzione. E quando gli scavi eseguiti in fondi privati siano condotti in modo da recar danno agli interessi dell'arte e della scienza, avranno diritto di ordinarne la sospensione, senza pregiudizio dell'applicazione delle penalità relative, e della disposizione dell'art. 17 nei casi di contravvenzioni agli articoli 16 e 18.

(Approvato).

#### Art. 23.

Ogni intraprenditore di scavi dovrà trasmettere alle autorità a questo effetto delegate dal Ministero della pubblica istruzione la nota descrittiva degli oggetti e delle antiche costruzioni trovate. Il Governo avrà diritto di prendere copie, calchi, disegni di tutto ciò che è scoperto.

Nei casi di scoperta fortuita così di oggetti come di antiche costruzioni, dovrà l'inventore farne subito denuncia al sindaco del comune che dovrà informarne l'autorità competente.

È fatta facoltà al Governo nella misura dei fondi dei quali dispone per scopi congeneri di accordare dei premi per la denuncia di oggetti o costruzioni fortuitamente scoperti che presentano un grande interesse storico o artistico indipendentemente dal valore degli oggetti stessi quando volesse acquistarli.

La infrazione dolosa alle disposizioni conte-

nute nel primo e secondo comma di questo articolo darà per se stessa al Governo la facoltà di sospendere gli scavi e le ricerche, e di confiscare senza alcuna indennità gli oggetti non denunziati dovunque l'autorità potrà rintracciarli.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ho chiesto la parola per avere uno schiarimento dall'Ufficio centrale.

Desidererei sapere quale valore hanno le parole: *dovunque l'autorità potrà rintracciarli*.

Se l'autorità rintracciasse questi oggetti in mano di terzi che li avessero comprati in buona fede, potrà confiscarli ugualmente in mano di questi terzi? Se la risposta fosse affermativa, richiamerei su questo punto l'attenzione del Senato.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Evidentemente, la qualità cui accennava l'onor. Cambray-Digny non si potrebbe dare che agli oggetti furtivi, e qui non è il caso di furti.

Per *dovunque*, qui s'intende finchè sono in mano di colui che ha scavato gli oggetti. In ogni modo, si può fermarsi alla parola *denunziati* e sopprimere le parole: *dovunque l'autorità potrà rintracciarli*.

Senatore CALENDÀ. Ma poniamo il caso che ci sia stata questa contravvenzione da parte dell'esecutore degli scavi, e che per impedire il sequestro consegna gli oggetti ad altra persona; essi non saranno più nelle mani del proprietario, ed il Governo non potrà sequestrarli.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Mi permetta il senatore Calenda; se si tratta di un ricettatore che abbia la scienza dell'oggetto che gli è stato depositato, è evidente che la disposizione della legge deve essere applicata.

L'Ufficio centrale crede che si possano sopprimere le parole *dovunque l'autorità potrà rintracciarli*, poichè basta lasciare in *disposizione juris* questa questione, alla quale si applicheranno le regole del diritto comune.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Quando volete esercitare il diritto di confisca degli oggetti i quali hanno servito a consumare la contravvenzione, bisogna munire l'autorità del diritto di poterli confiscare ovunque si trovino; ed è questo il mezzo più efficace per impedire le contravvenzioni.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Quello che ha determinato l'Ufficio centrale ad entrare in questa via è un fatto che avviene costantemente e che interessa direttamente la scienza come interessa il Governo e la nazione. Il fatto è questo, che, siccome gli scavi sono praticati e fatti sovente da gente ignorante ed avida, questa, per vendere questi oggetti, li nasconde e li sotterra come può, a danno di colui che intraprende gli scavi, che è generalmente persona intelligente.

Ora, se fosse stabilito che gli oggetti non denunziati possono essere confiscati, questa specie di traffico cesserebbe, e basterebbero tre o quattro esempi di confisca per fare smettere il malvezzo degli scavatori, degli operai.

Nel nostro pensiero non fu di sollevare questioni di diritto per sapere se l'oggetto sia stato o no veramente comperato. Di tali quistioni si occuperanno i tribunali.

Ma per il fatto, un oggetto non denunziato è confiscato; se si sanzionano eccessive limitazioni, la legge non avrà più, sotto questo aspetto, valore. Noi abbiamo consentito di togliere la parola *dovunque* che è quasi superflua; ma certo non vogliamo con questo affermare che non si possa prendere e confiscare l'oggetto altro che nel caso che esso si trovi in mano allo scavatore. Ammettendo questo, non si riuscirebbe mai. Non crediamo che possa essere cosa di gran momento il togliere o lasciare quelle parole, ma pure crediamo che, per l'effetto pratico, sarebbe meglio lasciarle...

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ma io non ho fatto alcuna proposta.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. In tal caso l'articolo può restare così come è.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono proposte, metto ai voti l'articolo così come sta.

Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

## Art. 24.

Agli oggetti mobili d'arte o di antichità trovati negli scavi o fortuitamente scoperti si applicano gli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della presente legge. Ma in nessun caso potrà esserne disposto finchè il Governo abbia fatto uso del diritto di cui al precedente articolo, o abbia dichiarato di non volerne usare, o abbia lasciato decorrere tre mesi dalla denuncia senza esercitarla.

(Approvato).

## Art. 23.

Quante volte negli scavi tornassero in luce avanzi di templi, basiliche, teatri, anfiteatri, archi trionfali, terme, acquedotti, vie pubbliche, mura di città ed altri resti monumentali di carattere pubblico, lo Stato potrà esigere che gli venga devoluta la proprietà corrispondendo al padrone del fondo il valore della superficie del suolo occupato dal monumento, quello dell'area necessaria per accedervi e per conservarlo, e l'ammontare della spesa fatta per scoprirlo, a meno che il proprietario dichiari e sia in grado di mantenerlo convenientemente.

(Approvato).

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALVANDA. Siccome all'articolo che sta

per leggersi sono state proposte modificazioni che potrebbero dar luogo a discussione, così parmi conveniente, atteso l'ora tarda, che il Senato rimandi la discussione ad altra seduta. Comprenderei che si continuasse, se fosse intenzione del Senato di votare stasera la legge, ma se ciò non è, parmi più opportuno rimandare il seguito della discussione alla seduta di lunedì.

Voci. A domani.

Altre voci. A lunedì.

PRESIDENTE. Io sono agli ordini del Senato. Essendo però vari i pareri se si debba rimandare il seguito della discussione a domani o a lunedì, interrogo il Senato in proposito.

Quelli dunque che vogliono che l'adunanza abbia luogo domani, sono pregati di alzarsi; quelli che desiderano che abbia luogo lunedì, resteranno seduti.

(La proposta che la seduta abbia luogo domani, non è approvata).

Allora l'adunanza avrà luogo lunedì, 6 corrente, alle ore 2 e mezzo, coll'ordine del giorno seguente:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità (*Seguito*);

Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno.

La seduta è sciolta (ore 6 e  $\frac{1}{4}$ ).